

XLVII^a TORNATA**VENERDÌ 16 DICEMBRE 1921****Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO****INDICE**

Commemorazione (del senatore Fecia di Cossato)	pag. 1317
Oratori:	
PRESIDENTE	1317
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	1318
Congedo	1318
Disegni di legge (Discussione di):	
«Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005» (<i>seguito</i>)	1323
Oratori:	
BERENINI	1328
BERIO, <i>relatore</i>	1345
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1345
CHIMIENTI	1331
MORTARA	1344, 1345
POLACCO	1323
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1344
SANTUCCI	1326
SCIALOJA	1339, 1345
(Approvazione di un ordine del giorno)	1346
(Presentazione di)	1322
Interrogazioni (Per la risposta scritta a):	
Oratori:	
PRESIDENTE	1322
FRACASSI	1322
(Svolgimento di):	
«Intorno all'edizione critica degli scritti petrarcheschi e al monumento al Petrarca da erigersi in Arezzo»	1318
Oratori:	
LAMBERTI	1320
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti</i>	1319

«Sulla circolazione degli automobili». . pag. 1321

Oratori:

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici* 1321

SAN MARTINO 1321

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per le antichità e belle arti e per la presidenza del Consiglio.

PRESBITERO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Fecia di Cossato.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli colleghi. Anche oggi debbo comunicarvi un nuovo lutto che ha colpito il Senato.

Il 14 corrente in Firenze, dopo lunga malattia, si è spento il tenente generale nobile Luigi Fecia di Cossato. Nato il 1° ottobre 1841 a Torino, entrò giovanissimo nella carriera delle armi. Allievo a sedici anni della Regia Accademia Militare, conseguiva appena diciottenne il grado di sottotenente dei Granatieri. Animoso e fervente di amore per la Patria, ben presto si rivelò valorosissimo ufficiale, distin-

guendosi altamente nelle diverse campagne per l'indipendenza. A diciannove anni si segnalò all'assedio di Perugia, il 14 settembre 1860, guadagnandosi la menzione onorevole al valor militare, poi convertita in medaglia di bronzo. Poco dopo, il 4 novembre, partecipò all'attacco ed alla presa di Mola di Gaeta con tanto valore da esser fregiato della medaglia d'argento. Ed altra simile distinzione doveva poi guadagnarsi alla battaglia di Custoza, cui partecipò come capitano di Stato Maggiore.

Proseguita brillantemente la carriera, partecipò nel 1889 alla campagna d'Africa e fu anche Comandante della Piazza di Massaua.

Maggior generale nel 1891, tenente generale nel 1896, ebbe successivamente il comando delle divisioni militari di Bari, di Cuneo e di Roma: fu poi comandante del III Corpo d'armata e del Corpo d'armata di Roma. Dal 1905 presidente della Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare, fu nel 1909, per limiti di età, messo in posizione ausiliaria e nel 1913 collocato a riposo.

Nel 1905 pel merito militare di dieci lustri eragli stata decretata la medaglia mauriziana, ed era insignito delle più alte onorificenze nazionali.

Il 3 dicembre 1905 era stato nominato senatore.

Scompare con lui un altro di quella schiera gloriosa che col proprio valore ha reso la patria unita e forte e che purtroppo va ogni dì assottigliandosi.

Sulla tomba del prode generale chiniamo le nostre fronti addolorate ed inviamo l'espressione del nostro rammarico alla famiglia desolata. (*Approvazioni*).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Reco l'affettuosa solidarietà del Governo alle nobili parole rivolte dall'illustre Presidente del Senato alla memoria del generale Fecia di Cossato. È un'altra delle luminose figure della già lontana epopea che va scomparendo.

Fecia di Cossato a diciotto anni era già volontario nel Corpo dei granatieri e a diciannove anni dava il suo nome alla storia, difendendo sotto le mura di Perugia la bandiera della gloriosa brigata granatieri.

Finchè l'Italia fu in arme, ogni campagna di guerra l'ebbe soldato, ed in pace, percorsi tutti i gradi della carriera militare fino a comandante di Corpo d'armata di Roma, perpetuava nella sua lunga esistenza le virtù native della sua razza di soldato e di gentiluomo. (*Benissimo*).

Mentre queste gloriose figure di combattenti dell'antica epopea vanno scomparendo con i bagliori del rosso risorgimento, l'Italia dalla luce degli antichi ricordi illumini la sua via verso l'avvenire. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Foà ha chiesto un congedo di giorni otto. Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora un'interrogazione degli onorevoli senatori Lamberti, Pellerano, Pianigiani, Sanarelli, Supino, Vitelli, Cocchia, Pagliano, Garofalo, Di Terranova, Bonazzi, Colonna Fabrizio, Rattone, Gioppi, Sandrelli, Triangi, Torrigiani Luigi, Mariotti, al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere se sia stata ultimata la edizione critica degli scritti Petrarqueschi stabilita con apposita legge del 27 giugno 1904, che assegnava per la medesima un contributo di lire 8000 annue fino alla concorrenza di lire 40 mila. E a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento al Petrarca in Arezzo per il quale lo Stato con la stessa legge stanziava lire 60 mila da pagarsi all'autore del monumento, prescelto per concorso, dopo la inaugurazione.

« E qualora per difficoltà giustificata insorta, sia stata sospesa la pubblicazione degli scritti e la prosecuzione dei lavori attinenti al monumento, gli interroganti pregano l'onorevole ministro a far loro conoscere gli intendimenti del Governo perchè le due opere costituenti le onoranze che l'Italia con grande ritardo decretava ad uno dei suoi più grandi concittadini abbiano il loro compimento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti per rispondere a questa interrogazione.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Per provvedere ai due argomenti che sono oggetto dell'interrogazione dell'onorevole senatore Lamberti ed altri, fu creata l'11 luglio 1904 una legge. Questa legge era di tre articoli; per applicarla fu pubblicato un regolamento di quattordici.

Bastò questo fatto perchè la legge non fosse attuata mai. (*Ilarità*). E infatti alla domanda che mi si rivolge, se sia completata la pubblicazione critica degli scritti del Petrarca e ancora a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento alla sua memoria, io debbo rispondere che la pubblicazione degli scritti petrarcheschi non è neppure cominciata, e in quanto all'erezione del monumento i relativi lavori si trovano così addietro che soltanto il modello in gesso è stato finora compiuto.

Ora io vorrei portare ad un argomento di così alta e dolce poesia immagini e pensieri poetici, degni dello squisito poeta; purtroppo non debbo far altro che una semplice, umile, mortificante, dolorosa questione finanziaria. Quella legge, a cui ho accennato, stanziava la somma di sessantamila lire per contributo dello Stato alla erezione del monumento al Petrarca, contributo al quale doveva corrispondere quello delle somme raccolte da un Comitato cittadino.

Orbene, le sessantamila lire che, secondo la legge, furono stanziato dallo Stato sono ancora intatte, perchè fortunatamente la legge stabiliva che fossero corrisposte al Comitato soltanto quando l'opera fosse compiuta. Oltre queste sessantamila lire ce ne erano quarantamila che il Comitato aretino per il monumento - giacchè il monumento si doveva erigere in Arezzo, patria del poeta - aveva raccolte; ma di queste quarantamila lire ne sono state spese venticinque, sicchè attualmente il Comitato, secondo ci faceva sapere testè il sindaco di Arezzo, non ha disponibili che venticinquemila lire, che, aggiunte alle sessantamila stanziato dallo Stato, formano una somma complessiva di ottantacinquemila lire.

Orbene, domandato allo scultore Lazzerini, autore egregio del pregevole monumento, quale sarebbe il fabbisogno perchè il monumento potesse essere compiuto, egli faceva un calcolo che io non sto a spigolare all'alto Consesso, conclusione del quale è che occorre, secondo che

lo scultore dice, la somma di quattrocentotrentottomila lire. (*Commenti*).

Io non sto a giustificare questo preventivo; io posso ritenere anzi che il preventivo sia esatto, in quanto che, facendo il calcolo di ciò che sia la spesa per il marmo e per il suo trasporto, e poi per la mano d'opera nell'esecuzione del monumento, quando penso al costo attuale della mano d'opera e delle materie prime, credo che il preventivo non sia da ritenersi esagerato. Ad ogni modo meglio un preventivo chiaro e sincero, che non uno di quelli che sono destinati a promettere e non mantenere.

Questo dunque è il preventivo del monumento: quattrocentotrentottomila lire.

Io ho subito detto all'alto Consesso che non ve ne sono che ottantacinquemila lire stanziato: sessantamila da parte dello Stato e venticinquemila da parte del Comitato aretino. Ora io ritengo che nello stato attuale della nostra finanza - ecco la nota prosaica, triste, alla quale avrei voluto preferire una nota poetica, degna del delicato poeta di Laura - la nota prosaica è che nelle attuali condizioni rivolgersi al tesoro per chiedere una somma di oltre trecentomila lire, quale occorrerebbe affinché l'esecuzione del monumento si rendesse possibile, è tale impresa alla quale io non credo che il ministro della pubblica istruzione con tutto il suo schietto coraggio, possa piegarsi; io poi, nella mia modestia e nella mia miseria di bilancio, nonostante tutto il mio amore per il poeta, posso farlo meno che mai.

Bisognerebbe quindi che gli illustri senatori, che hanno avuto il merito di suscitare una questione così importante (perchè, invero, quando dallo Stato si stabilisce con una legge di erigere un monumento ad una delle più pure e più alte figure nostre, questa legge si dovrebbe eseguire) bisognerebbe che gli illustri uomini che hanno assunto la difesa della legge prescindendo da ogni considerazione elettorale, giacchè i senatori hanno la fortuna di non dover fare di queste considerazioni, rivolgero le loro cure in altra parte, si rivolgero cioè alle popolazioni, specialmente toscane, cominciando dalla città di Arezzo ed estendendosi a tutte le città d'Italia, promuovere un'ampia sottoscrizione, mercè la quale raccogliessero fondi per un contributo efficace

alla spesa per il monumento. E allora, quando vi sia un concorso notevole che permetta allo Stato, alla sua volta di meglio contribuire alla spesa necessaria, lo Stato aggiornerà il suo fondo di sessantamila lire, che per essere aggiorato dovrebbe essere almeno quadruplicato, e allora soltanto io credo che potremo impiegare le nostre cure affinché il Tesoro venga incontro alla liberalità spontanea della Nazione che vuole onorare « quel dolce di Calliope labbro » che fu Francesco Petrarca.

Questo per quel che attiene alla prima parte dell'interrogazione, cioè alla erezione del monumento. Per quel che si riferisce alla seconda parte, io ho cose meno penose da dire, anzi una cosa sola e lieta.

Le 40,000 lire che furono stanziare con la legge del 1904 sono intatte: non è invece intatta l'opera che, come dicevo, non è stata compiuta, ma è stata iniziata. Già si è completata la lezione critica del poema *L'Africa* a cura del prof. Festa: i professori Bianchi e Pistelli hanno accudito alle opere latine, che hanno importanza somma, specialmente per la storia e il costume dei tempi.

Alle altre opere si sta accudendo, come mi attestava ieri l'altro il Presidente della Commissione. Sicchè quando l'on. Lamberti sappia che le 40.000 lire stanziare dalla legge per la pubblicazione delle opere sono disponibili e che la Commissione, la quale in realtà ha un po' dormito perchè nessuno l'ha svegliata, sarà rianimata dal Ministero della pubblica istruzione in maniera da indurla a portare a compimento il lavoro proprio, quando, ripeto, sarà assicurata questa forma non inferiore di onoranza al poeta, potrà dichiararsi soddisfatto. Mi duole di non potergli dare altra soddisfazione, quale avrei voluto di gran cuore, per quel che riguarda la prima parte della interrogazione. Il senatore Lamberti potrà dire che in questo non è soddisfatto, ma non lo dica a me, nè al ministro della pubblica istruzione, perchè, veramente, noi vorremmo e dovremmo onorare in ogni modo il dolce poeta di Laura, ma non possiamo illuderci che il ministro del Tesoro voglia rinunciare alla sua rigida politica, non di avarizia ma di prudenza, non di angheria, ma di restaurazione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lamberti per dichiarare se è soddisfatto.

LAMBERTI. Deploro grandemente di non avere la facilità di eloquio dell'onorevole sottosegretario di Stato per le Belle Arti per potere criticare a dovere il Governo che non sa prendere alcun provvedimento per assolvere un impegno assunto diciotto anni fa.

Deploro di essere, fra i firmatari di questa interrogazione, il meno adatto a renderne evidente la ragione.

Il mormorio che si è sollevato in Senato all'annuncio del preventivo testè mandato dallo scultore mi ha conturbato, perchè io era convinto che ai diciotto interroganti fosse unito l'intero Senato, non potendo ammettere che nessuno in quest'Aula non senta quanto noi il debito che ha l'Italia di onorare degnamente uno dei suoi più grandi cittadini.

Allorchè si fece imminente il sesto centenario della nascita del grande Poeta (luglio 1904) la città di Arezzo, fattasi interprete del sentimento doveroso di tutta Italia, fino dal 1903 costituiva due Comitati, che insieme al Governo concordarono due specie di onoranze al Petrarca; una interessante il cuore di ogni buon italiano, l'altra la cultura mondiale.

Tralascierò degli scritti petrarcheschi, attesa la mia incompetenza, pur sapendo quanto la progettata edizione critica delle opere del Petrarca sia desiderata dai molti nostri studiosi e dagli eruditi di tutto il mondo intellettuale, che in essa vedono un ricco e raro materiale di studio.

Io intendo occuparmi solamente della parte che riguarda il monumento.

Il Governo ha preso un impegno di onore, con una somma, in allora giudicata sufficiente, mentre oggi non lo è più. Il ritardo non può ascriversi a colpa, e l'impegno da parte del Governo non può assolutamente cessare. Noi non veniamo a sollevare proposte di nuove spese, che nei momenti attuali potrebbero sembrare delitto; domandiamo solo al Governo che quella somma che venne stanziata, sia resa efficace, mettendola al livello del costo attuale della moneta. Il nuovo Comitato formatosi ora fra i cittadini di Arezzo, con alla testa il Sindaco, non domanda che questo; disposto a sopperire insieme alla Città a tutto quanto ancora possa occorrere al completamento dell'opera, ove non basti il contributo dello Stato, e facendo assegnamento sui contributi di tutti i

comuni della provincia e sugli aiuti che non possono mancare delle altre parti d'Italia, nonostante il tormento della vita attuale, reso ancor più grave dalle ingenti tasse.

Il Governo non può ulteriormente abbandonare all'oblio una così alta individualità, a cui s'inchina il mondo civile, e che tanto ha contribuito alla formazione del nostro dolcissimo idioma e alla visione della nostra unità.

Il Governo deve compiere il proprio dovere; tanto più che non ignora avere la Francia da tempo elevato un monumento marmoreo al Petrarca. Ciò che può lusingare il nostro orgoglio nazionale, ma non conferisce al nostro decoro se prima il Petrarca non abbia degno monumento anche in Italia.

Non dobbiamo dimenticare che ricorrendo nel 1874 il quinto centenario della morte del Petrarca, la Francia, nonostante fosse uscita appena da tre anni dalle strette di una guerra infelice, seppe trovare in sé la forza di adempiere ad un suo presunto dovere, erigendo al Petrarca, a spese esclusive dello Stato, un monumento marmoreo.

E quando l'Italia pensò di onorare il suo grande Poeta in Arezzo nel 1904, ricorrenza secentenaria della sua nascita, anche la Francia decretò solenni commemorazioni al nostro Poeta.

Oltre poi al debito sacrosanto di onorare una delle nostre più belle figure intellettuali della rinascita italiana, non si può permettere che vadano perdute le fatiche e i sacrifici di un distinto scultore, che ha dato il meglio della sua giovinezza sperandone debita fama, ed ha incontrato ben 40,000 lire di spesa per contribuire ad un alto dovere imposto all'Italia.

Se noi non sentiamo che ci va della nostra dignità, se il Governo non sente il peso dei suoi impegni, e crede così di moralizzare e suscitare idealità nelle masse, io non ho che da tacermi e lasciare che giudichino il Senato e il Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore San Martino al ministro dei lavori pubblici « sopra la necessità di far rispettare il regolamento sulla circolazione delle automobili approvato con Regio decreto 2 luglio 1914 ».

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle vie ordinarie, sono regolati dal regolamento 2 luglio 1914, citato dall'onorevole interrogante, per tutto ciò che riguarda la circolazione loro, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici il quale la esercita a mezzo dell'Ufficio speciale delle ferrovie.

L'onorevole interrogante non precisa nella sua interrogazione nessun fatto specifico al quale egli intenda alludere, ed io non posso quindi dargli quella più precisa risposta che avrei desiderato. Egli si limita soltanto a chiedere che sia fatto rispettare il regolamento sulla circolazione delle automobili. Ora io posso assicurare l'onorevole senatore San Martino che da parte dell'Ufficio speciale si è fatto e si vien facendo tutto quello che è necessario ed opportuno per reprimere qualsiasi abuso od infrazione in merito all'applicazione del regolamento al quale egli ha accennato.

Ad ogni modo, quando vengono presentati dall'onorevole interrogante o da altre persone fatti specifici intorno alla mancata applicazione di detto regolamento, posso assicurare che il Ministero, come è suo dovere, non mancherà di esplicitare ogni azione per far rispettare la legge in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole San Martino.

SAN MARTINO. L'onorevole ministro ha detto che la circolazione degli auto-veicoli è regolata da speciali norme. Però io debbo permettermi di fare una lieve correzione a questa sua affermazione dicendo che la circolazione dovrebbe essere regolata da speciali norme, ma non lo è. Chiunque vive nelle grandi città italiane constata con la massima facilità, che ormai tutte le automobili vanno a velocità fantastica, con lo scappamento aperto, senza tenere la loro mano, lasciando uscire dalle macchine un fumo ed un puzzo infernale: tutto ciò costituisce un grave disturbo ed un non meno grave pericolo per i cittadini e soprattutto per i pedoni. D'altra parte basta girare per qualunque strada per osservare come gli agenti addetti all'ordine non si curino più di far rispettare le norme regolamentari. Lo scopo della mia interrogazione è quello di invitare il ministro a voler dare istruzioni speciali ed

energiche, affinché questo stato di cose, che nelle altre nazioni non è tollerato neppure nelle campagne, abbia a cessare. Ed io assicuro l'onorevole ministro che se agirà energicamente in tale senso si avrà la riconoscenza, di tutti. (*Approvazioni*).

Per una interrogazione.

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho chiesto di parlare per ricordare che da oltre quindici giorni ho presentato una interrogazione al ministro degli affari esteri chiedendo risposta scritta; ora l'art. 104 del nostro Regolamento prescrive che al sesto giorno sia inviata la risposta scritta.

Io prego il nostro illustre Presidente, che è il custode del Regolamento, di voler richiamare l'attenzione del ministro su questa disposizione.

PRESIDENTE. Ella ha pienamente ragione; tengo ad informare il Senato che quando le risposte degli onorevoli ministri non giungono entro il sesto giorno, mi faccio sempre premura di scrivere, ricordando loro questa tassativa disposizione del nostro Regolamento.

FRACASSI. Si vede che anche il sollecito del Presidente non ottiene lo scopo.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Fracassi che non mancherò di ripetere le sollecitazioni per la sua interrogazione.

FRACASSI. La ringrazio.

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge dei Regi decreti 27 febbraio 1919, n. 347 e 25 agosto 1919, numero 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio comitato talassografico italiano;

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1921, n. 1558, e 3 febbraio 1921, nu-

mero 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina;

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2219, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, che modificano le norme dei decreti stessi;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di Sottotenente al Direttore del corpo musicale della Regia marina;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di Sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo reali equipaggi;

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1919, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina;

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima;

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 7621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima;

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che approva varianti a quello del 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima;

Conversione in legge del Regio decreto 10 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 ». (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta ».

Il Senato ricorda che fu ieri sera votato il rinvio ad oggi della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno presentato dal relatore Mortara ed altri, il che ha riaperto la discussione, specialmente dopo la motivazione della proposta di rinvio fatta dal senatore Scialoja.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Perdoni il senato se di pochi minuti ancora io ritardo il voto che esso a giusta ragione è impaziente di dare dopo un così lungo ed alto dibattito. In pochi minuti, ho detto, ritarderò questo voto, perchè io parlo non tanto per rientrare nel merito della questione già sviscerata nei due precedenti indirizzi da valorosissimi colleghi del vostro Ufficio centrale, quanto invece per un atto mio personale.

Voi sapete che io ho il piacere di sedere in quest'aula accanto all'illustre senatore Mortara; ebbene egli nel primo suo discorso, accennando appunto al posto ch'io tengo vicino a lui e che ho purtroppo abbandonato questa volta per occupare la tribuna dalla quale vi parlavo, ricordava che da quel posto era stata tolta a lui, quando era ministro, un'aspra ramogna durante la discussione del disegno di legge sulla derivazione delle acque pubbliche, perchè egli avesse violato l'articolo 70 dello Statuto. Quindi io sarei colto in flagrante contraddizione, perchè, mentre allora mi sarei inal-

berato contro la infrazione dell'art. 70, oggi, formando parte della maggioranza dell'Ufficio centrale, ingoierei l'offesa ben più grave all'articolo 71 dello Statuto medesimo.

Ho piacere dell'assentimento che dà il collega onorevole Mortara. E poichè egli ha inteso di accennare a me, quantunque non fosse fatto esplicitamente il mio nome, mi sia lecito oggi respingere questa accusa di incoerenza che mi pesa troppo e che è assolutamente infondata.

Io debbo ricordare (ne fan fede i verbali di quelle tornate in cui si discusse la legge sulla derivazione delle acque e che ho qui portati) che non ho punto combattuto l'istituzione del Tribunale supremo delle acque perchè la giudicassi contraria all'art. 70 dello Statuto e come tale incostituzionale; questa era la tesi non mia, ma del collega Bensa; da questo angolo visuale anzi io dichiarai inattaccabile quel nuovo organo giurisdizionale: vero, io diceva, che per l'art. 70 nuove giurisdizioni non si possono istituire che per legge, ma non per questo c'era ragione di insorgere gridando all'incostituzionalità sol perchè al posto della legge s'era fatto un decreto-legge, così e come non si direbbe incostituzionale un decreto-legge catenaccio sol perchè nell'art. 30 dello Statuto sta scritto che « nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re ».

Io tutta la questione la portai invece su quest'altro terreno: se ricorresse realmente in quel caso quella ragione di urgenza che sola può legittimare questo istituto dei decreti-legge, non menzionato espressamente nella nostra carta costituzionale, e solo il concorrere di siffatte ragioni di urgenza io contestavo nel caso concreto, tanto che quella discussione, essendo io più volte tornato alla carica, si chiuse poi con un ordine del giorno formulato dall'illustre relatore senatore Rolandi Ricci, ordine del giorno al quale non ebbi difficoltà di aderire e che suonava così:

« Il Senato esprime il voto che, all'infuori di casi di assoluta ed imprescindibile necessità, non vengano costituite giurisdizioni speciali se non per legge ».

Io non sono dunque quel tale di cui si possa dire, che vede la festuca nell'occhio del fratello suo e non si accorge della trave che è

nel proprio, perchè la mia tesi di allora nulla ha a che fare col dibattito odierno. Questa volta noi non ci troviamo, per fortuna, di fronte a un decreto legge, che non si ha da ammettere se non in caso di assoluta ed imprescindibile urgenza; questa volta abbiamo un regolare disegno di legge, che viene davanti ai due rami del Parlamento; da uno è già stato approvato, ed ora attende l'approvazione o l'emenda di questo alto consesso.

Nessuna incoerenza dunque nella mia condotta, se, in seno all'Ufficio centrale, dopo qualche perplessità, non lo nascondo, ho finito con l'aderire a quel voto che ha determinato la costituzione della maggioranza dell'Ufficio stesso.

E giacchè ricordo quello che in seno all'Ufficio centrale si è fatto, e la memoria di quel che vi si è fatto fu già rievocata da altri, nulla essendovi nè dovendovi essere di segreto, posso soggiungere che quella invocazione all'articolo 71 dello Statuto, di cui tanto si è discusso in quest'aula, non fu mai fatta in seno all'Ufficio centrale nemmeno dai membri della minoranza. Il punto su cui particolarmente il venerato Presidente del nostro Ufficio centrale si soffermò, fu quello della costituzione...

INGHILLERI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Creazione.

POLACCO, *relatore*. ... della creazione di quel collegio arbitrale a cui si andrebbe in seconda istanza, su tutto il resto essendoci concordia anche da parte sua, e questo era, certamente per le rimanenti parti della tesi nostra, una autorevolissima adesione. Ma altra adesione ce la portava l'onorevole Ministro proprio sul punto della creazione di quel tal Collegio, e tale da vincere i miei dubbi per quella deferenza che ho sempre alla autorità del collega Mortara; l'onorevole Ministro guardasigilli ci dette infatti lettura di quella tal lettera del Mortara di cui ha pur qui fatto cenno e in cui è dato voto favorevole alla costituzione di un collegio arbitrale.

Nè mi dica l'illustre Mortara che il campo è diverso; no, anche costituendo e imponendo agli interessati un collegio arbitrale diverso da quello che è nel nostro disegno di legge verremmo pur sempre a distrarre i giudicabili dal loro giudice naturale. È spostare la questione, il dire, com'egli ha fatto qui, che allora

ci sarebbe stata la possibilità di ricorso per nullità. (*Commenti*). Non si tratta infatti di un più o meno di gravami di cui potersi valere; si tratta della costituzione di un qualsiasi organo nuovo ed egli dava pur voto adesivo a che questo organo sotto forma di collegio arbitrale obbligatorio, e quindi con distrazione dai giudici naturali, si costituisse nel disegno di legge. Così posso ben dire che allora l'autorità del Mortara concorse a vincere ogni mia dubbio e ogni mia perplessità di studioso. (*Bene*).

Voci. Si legga la lettera.

POLACCO. Chi portò la questione, a giudizio mio, sul suo terreno giusto fu l'acuto spirito del nostro Scialoja, il quale non si fermò soltanto alla costituzione del Collegio arbitrale, ma prese le mosse...

MORTARA. Ma l'avevo detto anch'io quello che ha detto il senatore Scialoja. (*Commenti*).

POLACCO... ma chi più insistette....

MORTARA. Ho insistito molto anch'io. (*Commenti*).

POLACCO. E sia... *unicuique suum*. Io appaierò dunque questi due nomi nel vanto di avere accennato a codesto punto della questione e ne sono lieto. Il punto è quello concernente la potestà giurisdizionale che già si darebbe, come in prima istanza, alla stessa Commissione di inchiesta; e qui due cose particolarmente si dissero. Si disse anzitutto che creeremmo un *monstrum* perchè di questa Commissione composta di senatori e di deputati, emanazione del potere legislativo, si farebbe un organo giudicante. Ecco l'invasione del potere legislativo nel campo del potere giudiziario. Non indugierò, perchè non è il caso di fare scuola a maestri come tutti voi siete, sopra il punto che il dogma della divisione dei poteri è oggi inteso men rigidamente che non lo fosse nelle sue origini; non voglio entrare qui in una disquisizione che mi si potrebbe imputare di carattere eminentemente cattedratico e che sarebbe fuori di luogo. Osservo piuttosto che non si è avvertito abbastanza il carattere tutt'affatto speciale dell'indagine commessa alla nostra Commissione d'inchiesta, la quale non è una indagine propria di un tribunale ordinario, che debba giudicare secondo il criterio di diritto e non altro. Tanto poco è il puro diritto

a guida sua, che, come abbiamo inteso (né tale oramai il deplorarlo come io apertamente lo deplorai quando si trattò di costituirla cotesta Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra) si straccia persino la cosa giudicata e ad essa non si presta il minimo ossequio. Dunque da questo lato non azione lì un tribunale ordinario.

E nemmeno da altro lato, perchè si tratta di giudicare non solo dello indebito lucro, con che si rimarrebbe sul terreno meramente giuridico, ma anche del ricupero dei lucri eccessivi, il che lo stesso Scialoja ebbe cura di dire che non costituirà un duplicato della legge sui sopraprofiti.

Dunque ecco un carattere tutto proprio di quest'organo che non è giurisdizionale, che non deve guidarsi soltanto col criterio del puro diritto, ma ha qualche altra fonte e più alta forse a cui attingere le sue decisioni. (*Approvazioni*).

E taccio o sorvolo sopra un altro punto: che cioè non è nuovo in diritto che lo stesso organo possa partecipare a diverse funzioni le quali toccano i più alti poteri: il legislativo, il giudiziario e l'esecutivo. Così è della Corona: essa entra colla sanzione nella formazione delle leggi; entra come capo del potere esecutivo nella promulgazione; e poi entra anche nel potere giudiziario, sia nella parte formale, perchè tutte le sentenze vengono emanate nel nome del Re, sia anche per quel diritto di grazia che, fino ad oggi, è al Re riservato. Dunque in altri casi abbiamo che il medesimo organo può assumere vesti diverse. Spero di non tediare il Senato, recando a questo proposito, *si licet parva componere magnis*, un esempio tratto dalla mia vita universitaria. Accadde una volta all'Università di Padova (l'onorevole collega Carlo Ferraris lo ricorda) che un laureando presentasse una dissertazione di laurea che era un plagio di una dissertazione che avevamo giudicata tre o quattro anni prima. Intanto la Facoltà, come tale, e come organo esaminatore, ha sospeso quel laureando dall'esame e subito poi si costituì in collegio giudicante; sedette *pro tribunali* ed emise in questa diversa sua veste, dopo non breve istruttoria, sentenza per cui a quel tale fu interdetto di poter, per un anno, ripresentarsi alla laurea in tutte le Uni-

versità del Regno. La sentenza, mandata al Ministero, fu approvata ed eseguita.

Dunque non è cavillo di leguleio il dire che il medesimo organo possa sotto diverse vesti assumere diverse funzioni.

Ma la seconda e più grave obbiezione è sempre quella che si riferisce all'art. 71 dello Statuto. Si dice: Per casi concreti già avverati voi costituite *ex novo* un organo giudicante speciale.

Spererei di aver dimostrato che non si tratta di un vero e proprio tribunale da mettere al livello dei tribunali ordinari, perchè non giudica con norme di puro diritto. Ma concedendo per un momento che si trattasse di vero organo giurisdizionale, dovremmo dire che certo la cosa è grave ma tutt'altro che nuova. Già si sono recati qui da altri eminenti oratori che mi hanno preceduto molteplici esempi in cui, durante il periodo di questa eccezionalissima legislazione di guerra della quale il presente disegno di legge è pure inevitabile strascico, speciali giurisdizioni si sono per fatti compiuti create col voto pure, rassegnato se volete, del Parlamento. E specialmente uno dei più salienti esempi, di fronte alla cui rievocazione il collega Mortara, pur così facile all'interruzione e allo scatto, nè scattò, nè interruppe, fu quello addotto dal senatore D'Andrea, quando ricordò gli ampi poteri, veramente giudiziari, dati al Commissario agli alloggi. Nè vale l'interruzione che fece allora il collega Lusignoli dicendo: « Ma questo io non ho mai fatto, finchè tenni quel posto ». Egli non l'avrà fatto, ma quel decreto gli dava facoltà di farlo e questa facoltà è stata pur esercitata da molti altri suoi colleghi in altre città. (*Approvazioni*).

Si obietta: ma se abbiamo fatto male in passato, non continuiamo a farne ancora. Certamente, onorevole Scialoja - poichè l'osservazione parte da Lei - è questa una massima comune a cui tutti sottoscriviamo. *Errare humanum est, perseverare diabolicum!* Ma ricordiamo su che terreno speciale ci si trova, in che campo si agita la discussione. Essa si agita nel campo elevatissimo del diritto pubblico e voi m'insegnate quanta importanza abbiano nel diritto pubblico, nel diritto costituzionale in ispecie, i precedenti. Ora questi precedenti così recenti, determinati dallo stato di guerra, non si possono porre in disparte, ma devono con-

tinuare ad avere il loro peso finchè duri e prosegua lo stato eccezionalissimo di cose in cui viviamo, finchè una buona volta si chiuda questo singolarissimo periodo e per fare sì che al più presto si chiuda, il mezzo migliore, passando sopra a scrupoli che io stesso ho sentito nella mia coscienza di giurista, è quello che risulta dal disegno di legge che ci è proposto e che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Inoltre ricordiamo, se vogliamo guardare più che alla lettera, allo spirito di quell'articolo 71 dello Statuto tanto invocato nel presente dibattito, i precedenti che indussero a scrivere quella santa massima nello Statuto stesso. Si tratta più che altro di non sottrarre i cittadini al loro giudice naturale in materia penale (*benissimo*) ed è quello specialmente il giudice al quale si vuole alludere, sono quelli i vituperi dei tempi passati che si vuole non abbiano a ripetersi più, i vituperi dei giudizi statari e delle Corti marziali di cui si è pure ieri parlato. Qui invece questi poteri li diamo esclusivamente per il ricupero del mal tolto allo Stato (*benissimo*), non menomamente per inferire contro quegli alti papaveri della delinquenza sociale per ciò che riguardi il Foro penale: per questa parte essi saranno rinviati ove occorra (ed io spero se ne avrà qualche salutare esempio) alla Magistratura ordinaria, la quale saprà colpirli come si deve. (*Approvazioni vivissime*).

Ecco perchè io, rimanendo fedele al posto che ho assunto, ripeto, non senza titubanza in seno all'Ufficio centrale, darò voto contrario all'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara e da altri. Rimarrà forse un po' perplessa o dirò meglio compressa la severità del giurista, ma ne uscirà tranquilla la coscienza dell'uomo politico, che non può rimanere insensibile alle esigenze dell'ora presente e sorda a quella voce che in nome di tutti i nostri doveri morti pare ci venga in quest'ora dall'ara sacra al Milite ignoto. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Santucci.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, io ho seguito, come del resto era mio dovere, con la massima attenzione il grave dibattito che intorno a questo argomento da tre giorni si svolge in Senato e confesso che le parole au-

torevoli e così logicamente efficaci dell'onorevole senatore Mortara, e quelle altre non meno importanti e non meno decisive del senatore Scialoja, hanno fatto sull'animo mio la più grande impressione. Debbo però convenire che la difesa del disegno di legge da parte dell'onorevole ministro della giustizia, fatta nella seduta di ieri, ha reso perplesso l'animo mio. Certo quello che egli disse in relazione al Collegio arbitrale, al tribunale speciale che si vuol costituire, mi parve di una gravità assoluta. Io condivido pienamente l'avversione, dirò così, sistematica alle giurisdizioni speciali, che fu manifestata autorevolmente, e sono pure molto preoccupato della questione costituzionale. Però non posso negare esser molto persuasivo il ragionamento dell'onorevole ministro, cioè che questa parte del disegno di legge sia una conseguenza logica ed inevitabile di quella che è già una legge. Per quanto grave sia l'oggetto e il contenuto di tale legge, per quanto criticabile sia il sistema escogitato per attuarlo, indiscutibilmente, se non vogliamo annullare gli effetti di una legge già da noi approvata per un fine politico e morale lodevolissimo, la coerenza non ci permette di snaturarne od inutilizzarne i concetti fondamentali. Questa specie di tribunale che si vuole istituire deve giudicare al di sopra anche delle cose giudicate e questa sua funzione è tale che non si potrebbe affidare alla giurisdizione ordinaria. Siccome d'altra parte la composizione del Collegio arbitrale è tale che offre le massime garanzie che possa offrire un tribunale composto sempre e necessariamente di uomini; finisco per dire che questa parte del disegno di legge, pur non lasciandomi completamente tranquillo, la considero accettabile. Accettabile per necessità di cose, per necessità di logica, per la impossibilità di distruggere o di ritornare su cose già fatte e che in fondo imperano per volontà anche nostra.

Quello però che maggiormente a me faceva impressione nel dibattito precedente, è la critica fatta al primo grado di giurisdizione che nella Commissione inquirente si verrebbe a costituire; e, dirò, anche sotto il rispetto della proprietà del linguaggio la disposizione merita una critica.

Infatti questa giurisdizione viene creata con una improprietà di linguaggio poco scusabile

perchè non soltanto in quella che è legge questo potere di giudicare della Commissione inquirente non c'è, ma anche in questo progetto di legge si dice semplicemente che essa deve fare delle « proposte ». Però queste proposte attraverso i commi successivi diventano qualche cosa di talmente definitivo, irretrattabile (salvo i reclami che si possono fare) che si dice che il ministro del tesoro ne dovrà curare l'esecuzione, e non si dice se questa esecuzione sarà semplicemente automatica da parte del ministro del tesoro, sicchè non possa far altro che prendere queste cosiddette proposte, che poi sarebbero vere decisioni, ed attuarle, oppure abbia una certa libertà di esame e di revisione. E siccome poi si dice che i provvedimenti proposti dalla Commissione d'inchiesta debbono essere eseguiti dal ministro del tesoro e soltanto si consente il reclamo al tribunale arbitrale, e questa è la sola garanzia che nel sistema della legge pare sia data agli interessi delle parti e agli interessi della giustizia, io arrivo a concludere che sia vero, come diceva il senatore Scialoja, che queste proposte che effettivamente sono decisioni, costituiscono una specie di giudizio di primo grado. E questo certo è grave per quella mescolanza appunto di funzioni che non si giustifica certo coi ricordi eruditamente evocati poco fa dal senatore Polacco.

Qui abbiamo infatti una mescolanza, una confusione di funzioni appunto sul terreno più delicato; una Commissione d'inchiesta la quale per la sua origine e per le sue finalità è un potere essenzialmente politico, diviene poi un potere giudicante. Questa è la cosa grave, on. Polacco, e nessuna delle ragioni che ella ha portate, risponde a questa obiezione veramente gravissima. Gravissima soprattutto per la natura delle questioni che si trattano, per la difficoltà di difendersi da certe influenze politiche che in un senso o in un altro possono inquinare, traviare, deformare il giudizio di questa Commissione, ancora chè composta di uomini rispettabilissimi, come son certo almeno quelli che noi conosciamo e che fanno parte di quest'assemblea. Ora, che vi sia un giudizio che emana da un potere di tale origine è cosa molto grave. Però mi rendo conto della difficoltà di un rigetto puro e semplice del sistema per questo primo inconveniente.

D'altro canto, bisogna riconoscerlo, se non diamo un valore di atto completo e perciò eseguibile a queste proposte della Commissione d'inchiesta, non si sa chi è che dovrebbe poi emanare questo primo atto. Forse il ministro del tesoro, il quale dal disegno di legge è chiamato soltanto ad eseguire, e attraverso quell'« eseguire » ci si potrebbe vedere anche la possibilità di un esame. Ma evidentemente questo soddisfa poco, perchè allora veramente a un potere politico ne sostituiremmo un altro, e a un potere politico composto di trenta, cioè di quindici senatori e quindici deputati nei quali abbiamo ragione di presumere che ci sia la massima competenza, la massima indipendenza e la massima rettitudine, sostituiremmo un uomo solo che potrebbe eventualmente essere contornato dai suoi consiglieri, ma che avrebbe ad ogni modo una responsabilità immensa, e sarebbe inoltre giudice essenzialmente politico, appartenente sia pure al potere esecutivo, ma collegato per la sua origine con la politica propriamente detta.

Dinnanzi a questo vero ginepraio da cui mi pare difficile districarsi, io avrei pensato una cosa sola che dico così, ingenuamente, al Senato, ma la dico principalmente nella speranza che possano queste poche parole che sono per dire, provocare delle ulteriori dichiarazioni del ministro della giustizia, tali da giustificare l'approvazione dell'ordine del giorno Berenini che suona approvazione alle idee del ministro. Se io dovessi votare per le dichiarazioni fatte ieri dal ministro io voterei contro; vorrei perciò che altre dichiarazioni completassero quelle di ieri e riuscissero, facendo sperare delle modifiche magari in sede di discussione degli articoli, a scacciare i dubbi che agitano l'animo mio.

Il temperamento potrebbe essere questo. Ciò che rende gravissimo questo primo giudizio, che sarebbe reso da un potere politico sotto forma di proposta, ma proposta tale che vincola e per conseguenza è decisione, è questo che tale primo giudizio è esecutivo per se stesso. Infatti il disegno di legge dice che neppure il reclamo alla autorità superiore arbitrale ne può sospendere l'esecuzione, e allora, effettivamente, questo primo giudizio ha non solo la gravità di una esecuzione che può essere immediata, che può essere definitiva nei

suoi effetti, che non ammette più riparazioni, ma è tal cosa che preoccupa enormemente il giudizio del tribunale arbitrale che viene dopo.

Perchè quando, dopo alcuni mesi di profondo esame di questioni intricate per elementi di fatto, per contabilità, per elementi tecnici, finalmente il Collegio arbitrale sarà in grado di dare il suo giudizio forse difforme da quello della Commissione di inchiesta, troverà il giudicato della Commissione d'inchiesta già messo in esecuzione, e la esecuzione avrà prodotte conseguenze forse disastrose, non soltanto per il privato, ma per l'interesse nazionale, per le industrie forse distrutte, per gli affari forse rovesciati, per il discredito forse gettato sul nostro paese che non ha bisogno davvero di maggiori disastri economici. Ora a me pare che se si potesse a questo giudicato che emana da una Commissione di inchiesta divenuta giudicante, almeno togliere o diminuire l'importanza di questo principio della esecutorietà (io dico togliere e sarebbe la miglior cosa, salvo che si trattasse di provvedimenti conservativi, perchè questi non possono non avere immediata esecuzione) sarebbe eliminato l'inconveniente maggiore. Il solo organo infatti che ha carattere di vero giudice in tutte queste gravi e difficili vertenze è appunto il tribunale arbitrale. Se lo approviamo, nonostante che sia una certa deviazione dall'articolo 71 dello Statuto, per necessità di cose, per le ragioni che ha dette poco fa il ministro e poi anche per la sua composizione stessa che è di grande garanzia, bisogna che questo giudice trovi la situazione delle cose integra, non disfatta, non distrutta, non interamente mutata e sovvertita da una esecuzione che, nel frattempo, avrà avuto luogo. Questo è il punto più delicato. Riduco a questi minimi termini le mie obiezioni; e se dall'onorevole ministro venissero tali dichiarazioni che mi affidassero che in sede di discussione degli articoli potessimo introdurre modificazioni sufficienti per ovviare a questo gravissimo inconveniente, mi potrei indurre a passar sopra a tutte le altre difficoltà, che pure sussistono e che mi agitano da due giorni, e potrei arrendermi a votare l'ordine del giorno Berenini che è per passare alla discussione degli articoli, udite le dichiarazioni del Governo.

Attendo con fiducia queste dichiarazioni e secondo queste regolerò il mio voto. (*Approvazioni vivissime; applausi.*)

BERENINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI. L'ordine del giorno, che io ho avuto l'onore di presentare, è così chiaro per se stesso da non richiedere alcuna illustrazione. È lontano da me in modo assoluto il pensiero di riaprire con questo mio ordine del giorno la discussione, che ieri e l'altro ieri è stata sostenuta con tanto vigore di ragionamento dagli onorevoli Mortara e Scialoja. Io prescindo del tutto dal considerare le ragioni, che in linea di diritto suffragano la tesi degli onorevoli Mortara e Scialoja e che non possono non riscuotere il consenso generale del Senato. Non è dubbio che di fronte ad una disposizione statutaria ogni deroga sollevi la ribellione degli animi devoti alla conservazione delle istituzioni fondamentali, soprattutto là dove si tratta della amministrazione della giustizia. Sicchè proprio su questo terreno, me lo consentano gli illustri colleghi, che hanno sostenuto la tesi giuridica e costituzionale astratta, si sfondano porte completamente aperte. La questione non è qui. E quando ieri sera sembrava che si precipitasse al voto sull'ordine del giorno Mortara, grande fu in tutti la preoccupazione, e fu anche mia, che la questione si prospettasse alla coscienza nostra in una forma assolutamente impari all'altezza della deliberazione, che stiamo per prendere, e disforme completamente ai fini per i quali la legge ci è stata presentata. E fu provvido l'intervento del senatore Scialoja; ed ognuno deve ringraziarlo per avere egli stesso chiesto che si differisse ad oggi la discussione. Non si tratta ormai più di ciò su cui si consente da tutti noi. Non si tratta di vedere se o meno le disposizioni della legge, che esaminiamo, relative alla estensione dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta, giungano fino al punto di farne un vero e proprio organo giurisdizionale; se le disposizioni relative alla istituzione del collegio arbitrale siano o meno disformi dalle disposizioni statutarie. Non si tratta di questo, onorevoli colleghi. Si potrebbe discutere anche su questo. E non per contraddire alle opinioni con tanta autorità professate dagli onorevoli Scialoja e Mortara: autorità di cattedra ed autorità di foro, che è cattedra anche più alta, la quale attinge il sapere e lo difonde, oltre che per la scienza pura, anche per il cimento quotidiano dell'esperienza diuturna illuminata dall'ingegno acuto, fervido, sovrano.

La tesi giuridica-costituzionale astratta non si discute; ma può discutersene di fronte ai casi particolari, che abbiano consigliato o imposto una deroga alle prescrizioni statutarie.

Ma, onorevoli senatori, ciò facendo, divagherai; perchè penso che su questo punto la questione sia superata. Ho, infatti, inteso testè l'onorevole senatore Polacco e l'onorevole senatore Santucci liberare la propria coscienza dalla preoccupazione di far cosa contraria alle disposizioni statutarie, perchè riconoscono la necessità contingente, ma assoluta, delle proposte dirette a rendere più efficace la legge esistente; e ho inteso uomini verso i quali professo la devozione, che si deve agli apostoli convinti della pura ortodossia giuridica, riconoscere, alla fine, che la discussione deve essere ricondotta sul terreno della convenienza determinata da condizioni eccezionali di fatto.

Ho detto, tuttavia che si potrebbe discutere anche in tesi; perchè, se è vero, onorevoli senatori, che l'articolo 71 dello Statuto dispone che nessuno può essere sottratto ai suoi giudici naturali, e che non possono essere creati tribunali o Commissioni straordinarie, è vero anche che il precedente articolo dispone potersi in forza di una legge derogare alla organizzazione giudiziaria.

Gli organi, insomma, destinati all'amministrazione della giustizia, come sono istituiti dalla legge, possono essere mutati dalla legge. Lo statuto conservò i magistrati, i tribunali, i giudici allora esistenti, ma opportunamente prevede gli eventuali successivi mutamenti.

Io dico modestamente - e se dico un'eresia nessuno la raccolga per rispondere, perchè non voglio insistervi - che se la legge disponga (in ipotesi anche diverse da quella per la quale si discute) la creazione di un determinato istituto giudiziario per il giudizio su una determinata materia, non c'è contraddizione con lo statuto. Fu più volte ricordato qui il tribunale delle acque, che è proprio un istituto giudiziario creato per legge costituzionalmente ineccepibile.

Non c'è incostituzionalità nell'averlo creato, perchè il Parlamento lo ha voluto per legge, e lo ha istituito per giudicare sopra un determinato ordine di controversie.

L'on. Polacco ha detto, dianzi, (il sorriso dell'on. Mortara mi farebbe esitante nel ripe-

terne la non eretica affermazione) che i tribunali straordinari, dei quali si occupa l'articolo 71 dello statuto, si riferiscono in più diretta maniera ai giudizi penali, per liberale e civile reazione contro le molteplici Commissioni statutarie, che con diverso nome sopprimevano ogni forma di libertà e di difesa personale.

Ma, in materia di giudizi civili, che sia il tribunale, il pretore, la Corte di appello, il Comitato arbitrale, eletto dalle parti od obbligatorio, o che sia altro il giudice, purchè derivi i suoi poteri della legge, può ritenersi, costituzionalmente indifferente.

Io temo di divagare, onorevoli colleghi, perchè penso, ripeto, che la questione sia superata. Faccio, tuttavia, un rilievo che conforta i dubbiosi.

Noi discutiamo oggi della proroga di una legge esistente. Ebbene: quella legge, onorevoli colleghi, all'art. 2 diceva nientemeno che questo: « le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al ricupero saranno emanate con decreto Reale, sentita la Commissione d'inchiesta ». Noi possiamo esser grati al Governo, che non ha emanato il decreto, col quale, per la facoltà, che gli conferiva la legge, poteva istituire questa od altra forma speciale di procedimento. Sarebbe stato enorme; ma il Governo in questa enormità non è caduto, e ci ha presentato, invece, il disegno di legge.

Del resto, delle deroghe al puro diritto statuario e, talvolta, senza rispetto delle norme costituzionali, se ne son fatte, in circostanze anche meno gravi delle presenti, in quantità impressionante. Basterebbe, oltre le numerose citazioni che ne fecero altri onorevoli colleghi e quelle che si leggono nella relazione Berio, ricordare tutta la legislazione di guerra, innovatrice spesso dello stesso codice penale militare per tempo di guerra.

Voci. Ma c'è il codice militare.

BERENINI. Ma, onorevoli colleghi, di che discutiamo noi in questo momento? Discutiamo i provvedimenti, che sono stati resi necessari da circostanze, nelle quali il nostro paese non si troverà, così dobbiamo augurarci, mai più. Onorevoli colleghi, si è già detto troppo volte, perchè lo ripeta, e l'onorevole ministro della giustizia ha fatto il richiamo con calda ed eloquente parola, si è detto che conviene ripor-

tarci al luglio 1920, epoca in cui fu fatta la legge, e pensare al momento in cui ancora siamo. Ebbene, onorevoli colleghi, non vi è chi di voi non abbia sentito allora, nel luglio del 1920, la necessità di approvare la legge, della quale oggi si chiede la proroga.

Eppure in essa vi era, per l'art. 2° di cui vi ho fatto cenno, il pericolo e l'insidia assai più gravi di quelle che siano nelle disposizioni che discutiamo. Si tratta di circostanze eccezionali.

E nemmeno, per non far diventare un luogo comune una sanguinante verità, richiamerò l'animo vostro a considerare l'indicibile tormento morale, nel quale si trovarono dopo la guerra, e ancor oggi si trovano, tutte le classi sociali, dal proletariato alla borghesia, che ancora ne costituisce la più forte e salda compagine, per lo spettacolo dei tragici contrasti fra chi tutto ha dato alla patria, dal modesto risparmio alla vita, e le enormi ricchezze nate dal dolore e spremute dalle ineluttabili necessità della nostra salvezza.

Era, ed è, un fomite di malcontento, che bisognava, che bisogna spegnere. Conveniva e conviene dimostrare che sappiamo insorgere tutti, nella santa concordia, nella mirabile disciplina dell'anima nazionale, per ricostituire l'equilibrio morale di tutte le forze vive, sane, forti, operose, onestamente produttrici, ben certi che, se anche, a raggiungere il fine, si sia peccato contro l'ordinamento della giurisdizione, saremo perdonati. (*Applausi vivissimi*).

Questo diceva ieri l'onorevole ministro della giustizia per dimostrare come la legge abbia piuttosto carattere politico che carattere giuridico; onde, se pur ci difettino le armi per combattere i maestri del giure, a cui ci inchiniamo, (anche oggi, per l'ammonimento, che hanno dato, ed hanno fatto bene, almeno per l'avvenire), ci crediamo interpreti del sentimento del Senato, che vuole, non ne dubitiamo, la approvazione di questo disegno di legge.

E, a ulteriore conforto per tale approvazione mi consenta il Senato qualche considerazione, di carattere pratico.

Facciamo l'ipotesi che il Senato dovesse respingere le contestate disposizioni del disegno di legge e che la Camera, alla quale fosse rinviato, accogliesse la correzione.

Ebbene, che avverrebbe? L'autorità giudiziaria sarebbe investita dei reclami, in via di

azione, contro le proposte della Commissione d'inchiesta.

E che farebbe l'autorità giudiziaria, ossequente al diritto comune, processuale e sostanziale, che deve, per suo istituto, applicare? Verosimilmente non considererebbe le proposte conclusive della Commissione d'inchiesta come un documento probatorio; ma dovrebbe ripetere, d'ufficio o su richiesta delle parti, a seconda dei casi, le indagini. E dovrebbe giudicare, poi, coi principii del diritto comune, che, anche in materia di sanzioni civili, non consente di riconoscere quelle particolari e caratteristiche responsabilità, che non derivano sempre da fatti criminosi o colposi, ma anche dal fatto di eccessività nei lucri contrattuali, nei quali soltanto la legge speciale riconosce titolo a recuperi o a indennità.

Dopo un anno (termine assegnato alla Commissione) comincerebbe la via lunga e intricata dei giudizi proceduralmente interminabili.

O, invece (ipotesi non ammissibile) l'autorità giudiziaria si riterrebbe tenuta ad accettare come prova provata le risultanze conclusive della Commissione, e allora altro essa non farebbe che esercitare le funzioni del Comitato arbitrale, uscendo fuori dell'ambito delle proprie attribuzioni: epperò deviando dalle norme, che la legge ad essa impone.

Nell'una e nell'altra ipotesi si avrebbe per risultante sicura una enorme perdita di tempo a tutto vantaggio dei rapinatori del pubblico denaro o la applicazione di criteri giuridico-legali assolutamente inadeguati alle varie specie di fatti, che sono oggetto di inchiesta.

Con lo speciale organismo, invece, proposto dal disegno di legge si raggiunge la maggiore speditezza nelle indagini e la maggiore prontezza nella esecuzione.

Si tratterà di reati comuni? Saranno denunziati all'autorità giudiziaria. Si tratterà, invece, di quei fatti, che, all'infuori degli indebiti lucri, che potrebbero ancora (ma è inutile distinguere) formare oggetto di legittima ripetizione secondo il diritto comune, rappresentino l'ingorda speculazione a danno dello Stato, sia pure perpetrata sotto l'egida della formale legittimità contrattuale (e così è nella maggior parte), e nessun organo, meglio di quello istituito dalla nostra fiducia, e che ha la squisita

sensazione delle responsabilità politiche potrebbe ritenersi atto a raggiungere il fine.

Nè manca la garanzia dei cittadini inquisiti. C'è il Collegio arbitrale, che, composto come è, dei migliori elementi espressi dal seno dei più alti Istituti della giustizia e della amministrazione pubblica, recherà nel giudizio il senso della rigorosa legalità temperata da quello del ragionevole interesse pubblico. A eleggerli sono designati i più alti funzionari dello Stato; fra essi il primo Presidente della Suprema Corte di cassazione, il senatore Mortara, cui niuna lode potrebbe farsi maggiore di quella che egli saprà rendere alla applicazione della legge, che pure combatte, tutta la nobile cooperazione della sua grande saggezza.

La funzione, onorevoli senatori, che la legge in discussione, commette alla Commissione d'inchiesta, mi si presenta al pensiero come l'esercizio dell'azione competente allo Stato per la determinazione, l'accertamento e la liquidazione dell'indennità di guerra dovuta dai nemici interni; da coloro, cioè, che, profittando delle distrette, nelle quali la Nazione si trovò nel periodo bellico, non d'altro furono provvidi che dello sfruttamento iniquo delle eccezionali condizioni. E la Commissione saprà distinguere, saprà misurare, saprà anche valutare il servizio in relazione all'urgenza e alla necessità della sua prestazione; saprà distinguere il nemico dal cooperatore anche nel riscontro degli eccessi.

Ma lo potrà soltanto per quella squisita sensibilità politica, la quale mancherebbe all'autorità giudiziaria ordinaria.

Si commetteranno errori? Saranno corretti dal Collegio arbitrale; e le supreme ragioni del diritto saranno protette dal ricorso alle Sezioni unite delle Corti di cassazione.

Sono queste, a mio avviso, le considerazioni di carattere politico e di carattere giuridico, che devono assicurare ogni onesta coscienza dubitosa.

Chiede taluno che cosa significhi il voto dato sul mio ordine del giorno. Significa approvazione integrale della legge così come è? Significa libera discussione? Non ho bisogno di aggiungere: libertà di discussione sempre. Per me, che parlo, deve significare, intanto, esclusione di quella pregiudiziale, che gli illustri colleghi Scialoja e Mortara propongono.

Approviamo il passaggio alla discussione degli articoli, perchè così impongono le ragioni di politica necessità, che consigliarono al Senato l'approvazione della legge della quale si domanda la proroga.

L'onorevole Scialoja diceva ieri che vi è qualche cosa di più alto e di più grande del recupero di un milione (e avrebbe potuto anche dire di un miliardo): c'è il diritto. Ha ragione l'onorevole Scialoja. Noi dobbiamo inchinarci sempre dinanzi al diritto, che forma e costituisce il carattere essenziale della Nazione. Siamo l'Italia perchè abbiamo il diritto italico che ci discende dagli antichi rami e vive ancora oggi verde e fresco, e fervido germoglia in tutte le forme della nostra attività statale e civile. Ma l'onorevole Scialoja vorrà soggiungere, io non ne dubito, che il nostro diritto si asside sopra fondamenta assai più salde delle forme contingenti, nelle quali si esprime, perchè esso è giustizia e trionfa ogni volta che calca col suo piede la protervia di coloro, che l'hanno contristato colla violenza o colla frode nei momenti più gravi e perigliosi della nostra vita nazionale. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

MORTARA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole senatore Mortara che ha chiesto la parola per fatto personale, comunico al Senato che è stato presentato un altro ordine del giorno a firma dell'onorevole senatore Chimienti, ordine del giorno così concepito:

« Il Senato; convinto che occorra lasciare alle Commissioni d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate l'altissimo e difficile compito di inquire e di accertare lucri indebiti ed eccessivi da parte dei fornitori dello Stato, invita il Governo a presentare provvedimenti adatti a far ritornare nelle casse dello Stato le somme indebitamente sottratte ». (*Commenti*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Chimienti per svolgere quest'ordine del giorno.

CHIMIENTI. Io svolgerò brevissimamente quest'ordine del giorno che tiene luogo per me di dichiarazione di voto.

Io voterò infatti l'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara, perchè sono convinto della incostituzionalità di una parte dell'articolo 2 del disegno di legge che ci sta dinanzi

e sono convinto che questa è una incostituzionalità non necessaria. Al discorso dell'onorevole Berenini che affermava essere questa una necessità ed essere la via prescelta dal Governo quella della quale non si potesse fare a meno, io oppongo l'affermazione, che dimostrerò brevemente, che questa necessità non esiste. Io credo di poter votare con coscienza tranquilla l'ordine del giorno Mortara e convenire nella istituzione dell'arbitrato la quale non viola l'art. 71 dello Statuto. Essa fa parte del nostro diritto comune, anche quando è imposta dalla legge ed ha carattere giurisdizionale. E però non è giurisdizione eccezionale. In tema poi di contratti che lo Stato stringe coi suoi fornitori giova ricordare che in essi è la clausola del giudizio arbitrale. Lo Stato, cioè, dice a coloro che con esso contrattano: se volete contrattare con me, la formola con la quale noi liquideremo le nostre controversie sarà quella compromissoria. Io credo di poter affermare che molti dei contratti che sono sottoposti alla Commissione d'inchiesta hanno per l'appunto questa clausola che anche durante la guerra, se non vado errato, fu posta in quasi tutti i contratti.

Ed allora perchè non mettersi per questa via che è la più conforme al nostro diritto comune alla nostra pratica amministrativa? Sarà un collegio arbitrale più solenne ed importante composto come quello che vuole la terza parte dell'articolo 2, sarà imposto per forza d'imperio legislativo, ma sarà un modo di risolvere le possibili controversie che ha il suo addentellato nell'arbitrato voluto dallo Stato ed accettato dall'altra parte in quasi tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni, ed il suo fondamento nel diritto comune.

La Commissione d'inchiesta procederà alle sue indagini, accerterà il debito del fornitore e farà le sue proposte. Se queste proposte non sono accettate si pronunzieranno gli arbitri con tutte le garanzie di legge.

Avremo così un arbitrato, il quale acquista un valore eccezionale perchè è sorretto da proposte che partono da una Commissione che ha avuto il compito di inquirere per mandato del potere legislativo. Perchè, o signori, non bisogna fare la confusione in cui — me lo permetta — mi pare che sia caduto il collega Berenini. Che cosa deve fare la Commissione d'inchiesta? Questa Commissione d'inchiesta ha

il compito d'accertare le responsabilità morali e politiche e su questo saranno giudici l'opinione pubblica ed il Parlamento; ha il compito di accertare le responsabilità amministrative e ne giudicheranno i ministri; responsabilità penali e su questo è pacifico che si pronuncerà l'autorità giudiziaria. Che cosa rimane? La parte strettamente patrimoniale, il lucro indebito o il lucro eccessivo che ha sempre un contenuto economico, patrimoniale.

Io credo che la posizione nella quale l'onorevole guardasigilli mise la questione, che cioè chiunque accettasse l'arbitrato veniva a violare l'articolo 71 dello Statuto, era un modo molto semplice e — me lo permetta — semplicista. Accettando l'arbitrato, come in tutti i contratti dello Stato, nella forma resa più solenne da una inchiesta di una Commissione parlamentare, non si violano le norme statutarie, ma si fa cosa conforme alla nostra prassi amministrativa e si salvano gli interessi dello Stato con il minor spreco possibile della forza morale della nostra costituzione giuridica.

Questo, o signori, quando non si volesse scegliere una via anche più larga e più diritta. Io ripeto che la parte sulla quale noi abbiamo più lungamente discusso è quella che ha una importanza patrimoniale. Si son fatte tante ipotesi: permettete dunque che ne faccia anch'io una. So che è troppo tardi per fare una simile proposta, ma abbia il Senato la bontà di ascoltarli.

Quando la Commissione d'inchiesta ha accertato dei lucri indebiti o dei guadagni eccessivi, e comunica il risultato delle sue indagini al ministro del tesoro e al ministro delle finanze, perchè qui non può aprirsi la via dei sopraprofiti di guerra?

È mia opinione che l'istituto della ricerca dei sopraprofiti di guerra sia un espediente fiscale assai più minaccioso dell'arma che, agli effetti patrimoniali, si vuol mettere nelle mani delle Commissioni di inchiesta. I nostri agenti delle imposte hanno finora per sopraprofiti di guerra restituito all'erario forse circa due miliardi, certo più di un miliardo e mezzo.

Credete voi che le Commissioni d'inchiesta giungeranno ad una somma molto superiore a questa?

E perchè se v'è il contenuto patrimoniale (a me duole di dover trattenermi a lungo su

questa questione e sottrarla per poco alla sua importanza costituzionale e giuridica per ridurla nei termini nei quali la vede il solo buon senso) perchè, se il contenuto fiscale è il prevalente elemento della ricerca delle Commissioni inquirenti per quanto riguarda le responsabilità giuridiche, non penali; perchè non mettersi per la via già aperta con la legge dei sopraprofiti di guerra?

Lasciate, o signori, il compito agli agenti delle imposte, date a questi agenti il risultato degli studi della Commissione d'inchiesta, e vedrete quanti miliardi torneranno nelle casse dello Stato. Le conclusioni che potranno essere fornite agli agenti delle imposte dalla Commissione d'inchiesta saranno così autorevoli e così persuasive che essi potranno compiere interamente il proprio dovere.

Allora, che cosa rimane? Lo ripeto: le responsabilità politiche e morali saranno portate dinanzi al Parlamento, che le giudicherà, le responsabilità amministrative saranno denunziate ai singoli ministri che provvederanno a carico di quei funzionari che avranno mancato al loro dovere amministrativo; il magistrato penale provvederà alle frodi. Il fisco - il maggiore interessato per quanto riguarda la parte patrimoniale - interverrà nella sua forma classica e costituzionale e per mezzo dell'agente delle imposte e dalla Commissione di inchiesta. Se ne andrà per aria il paludamento di una Commissione inquisitoriale, cadrà l'apparato solenne di un giudizio politico, ma ciò non importa al contribuente; al contribuente importa che i quattrini indebitamente percepiti, approfittando delle strettezze della difesa pubblica, tornino nelle casse dello Stato.

Io accenno solamente. Si intende che tutto questo dovrebbe essere disciplinato da norme; ma queste, nella materia che ci occupa, possono essere lasciate, con autorizzazione legislativa, al potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, io ho finito. Togliamo dalla nostra mente e dal nostro giudizio tutte le ragioni sentimentali altissime dei ricordi della guerra e delle sofferenze della guerra: queste ragioni sono a sostegno del compito altissimo che il Parlamento ha affidato alle due Commissioni d'inchiesta. Ma non è vero che sia necessario fare opera contro la nostra costituzione giuridica per calmare la memoria dei

nostri morti. La nostra legislazione ci dà altri mezzi per fare quella giustizia che lo spirito pubblico del Paese domanda.

Se il disegno di legge per avventura non fosse approvato o approvato con gli emendamenti miei o di altri, le Commissioni d'inchiesta continueranno per la loro via, faranno i loro accertamenti, faranno le loro proposte: a gennaio c'è tempo. Facciamo della legislazione fiscale come il caso vuole, e non della legislazione politica in sede fiscale.

Lo scopo finale non è che questo: riavere i danari dello Stato. Non ho bisogno di dire a voi, onorevoli colleghi, che avete tanta esperienza maggiore della mia, come in materia d'imposte nulla è definitivo. Anche i compromessi che sono avvenuti fra l'agente delle imposte e i contribuenti si riaprono per nuovi elementi che possono sopravvenire, quindi anche per il caso dei sopraprofiti. Quali maggiori elementi di quelli che saranno accertati dalle Commissioni d'inchiesta?

Tutti i compromessi fatti in tema di sopraprofiti di guerra possono essere riaperti dall'oggi al domani. Date ai nostri abili agenti delle imposte il modo di poterli riaprire sulla base di conclusioni altissime, quali sono quelle della Commissione d'inchiesta, e tutti saranno riaperti, ed i danari torneranno nelle casse dello Stato con maggior sicurezza di quella che possa dare l'opera di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Io ho voluto dire sulla questione un nuovo punto di vista, quello del buon senso, perchè mi pare che risponda veramente alla situazione. Ho voluto rinunciare di partecipare alla solenne discussione di carattere scientifico perchè, dopo le parole degli illustri colleghi Mortara e Scialoja, nulla di nuovo si può dire che essi non abbiano detto. E concludo.

Sono favorevole all'ordine del giorno Mortara; ma ho voluto aggiungere queste poche osservazioni pratiche per dimostrare che non è necessario violare l'art. 71 dello Statuto e che altre vie di soluzioni vi sono.

Non potrò poi mai votare l'ordine del giorno dell'on. Berenini. Il Senato ha tale forza morale e politica nel Paese che non conviene sciuparla con ordini del giorno come quello del collega Berenini.

Voglia il Governo rivedere, insieme alla Commissione, il punto controverso del disegno di legge per trovare una soluzione che raggiunga lo scopo altamente morale e politico della legge senza violare la costituzione giuridica del diritto comune più di quanto è necessario. Le ore spese per fare questo esame sarebbero ore bene impiegate per la valorizzazione della funzione costituzionale del Senato e per lo scopo pratico che vogliamo raggiungere. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dirò ancora pochissime parole in relazione al mio ordine del giorno, che ormai, si può dire, ha avuta l'approvazione unanime, se non dal Senato, che non ha ancora votato, di tutti gli oratori che hanno parlato. Perché anche quelli che hanno parlato contro il mio ordine del giorno hanno affermato che bisogna votare una legge la quale viola l'articolo 71 dello Statuto per ragioni di ordine politico. Siccome precisamente l'art. 71 dello Statuto è l'unica disposizione che metta un freno assoluto alle facoltà del potere legislativo, l'unica disposizione del potere costituente che limiti l'ampia potestà dell'organo legislativo, il giorno in cui il potere legislativo riconosce di aver violato questa disposizione e passa sopra ad essa per ragioni politiche, ha completamente annullata l'autorità del potere costituente. Per difendere la tesi che bisogna violare lo Statuto è stato detto dal guardasigilli, e ripetuto da qualcuno oggi, che non si possono deferire all'autorità giudiziaria controversie nelle quali già a norma della legge del 1920 (legge che oggi è diritto costituito) le azioni creditorie si possono esercitare dallo Stato anche contro la regiudicata stabilita a favore dei soggetti rispetto ai quali tali azioni fossero proposte. Mi meraviglio che l'onorevole guardasigilli abbia esposto questa tesi. I magistrati non giudicano *praeter legem*, essi giudicano *secundum legem*; se vige una legge che dà facoltà di ripetere come indebito pagato una somma che lo Stato abbia pagato per autorità di cosa giudicata, nel caso specifico a cui simile legge sia applicabile il magistrato si uniformerà ad essa, non all'art. 1351 del codice civile, che per codesto singolo caso è derogato. Il magistrato, quindi, astraendo dal-

l'autorità della cosa giudicata, deciderà la controversia esaminando se è dovuto il pagamento di quella somma per le cause e i titoli posti a base della domanda. Resta da esaminare un'altra ragione, perchè sono due sole le ragioni categoriche opposte dall'onorevole guardasigilli per giustificare la violazione dell'art. 71 dello Statuto, che egli stesso ha confessato. Egli ha detto: « Davanti all'autorità giudiziaria si andrebbe incontro a formalità di procedura lunghe e complicate: è bene evitare queste formalità per arrivare più presto alla liquidazione di queste controversie. Il senatore Mortara propone un puro e semplice collegio arbitrale; ma esso sarebbe imposto dalla legge; dunque è ancora una giurisdizione speciale; perciò, in ogni modo, si viola l'art. 71 dello Statuto ». L'onorevole guardasigilli non ha detto, e non poteva dirlo, che io abbia precisamente proposto un collegio arbitrale eguale a quello preveduto nel disegno di legge, quindi non ho bisogno di fare rettifiche in confronto al senatore Polacco che alluse a questo argomento.

L'onorevole guardasigilli, quando ha detto che il collegio arbitrale è una giurisdizione speciale, e quindi viola l'articolo 71 dello Statuto, ha detto cosa esatta in relazione a quello che egli chiama collegio arbitrale, ma che io nel mio discorso chiamai il « cosiddetto collegio arbitrale »; perchè questo non è un collegio arbitrale. Era invece un vero collegio arbitrale quello che proponeva l'onorevole guardasigilli alla Camera dei deputati. Nel rispondere ieri a lui brevemente, per fatto personale, rammentai che quello da lui proposto alla Camera dei deputati, costituiva bensì un collegio arbitrale imposto per legge, ma tuttavia aveva vera e propria funzione di collegio arbitrale. Esso doveva essere composto di tre alti funzionari, cioè di tre membri della Magistratura e di due altri membri scelti uno per ciascuna delle parti interessate. Questa era la disposizione proposta. Quale conseguenza avrebbe avuto l'approvazione di questa disposizione? che la sentenza di siffatto collegio, come quelle degli arbitri in genere, avrebbe dovuto essere depositata alla pretura del mandamento per ottenere il decreto di esecuzione; che contro questa sentenza si sarebbe potuto ricorrere davanti all'autorità giudiziaria con i mezzi di impugnazione che competono a norma del co-

dice di procedura civile e quindi anche con l'appello (dato il modo con cui era concretata la proposta del guardasigilli) oltre che con l'azione di nullità, l'istanza di revocazione, ed eventualmente col ricorso per cassazione. Ora vedete quanta parte di giurisdizione ordinaria c'era nella proposta del guardasigilli, e quanto rispetto essa conservava per l'articolo 71 dello Statuto. E tanto è vero che l'onor. Rodinò era convinto di non violare tale articolo che, avendo ancora la mente occupata dalla sua proposta, scriveva così nella relazione con cui presentò al Senato il disegno di legge: « Sembra che un collegio così costituito e ordinato dia le migliori garanzie di adempiere la funzione di tutelare gli interessi dello Stato e in pari tempo i diritti delle parti contraenti, e ciò senza uscire dalla nozione degli istituti del diritto comune, poichè, come è noto, l'arbitrato è ammesso e governato dal nostro codice di rito civile ».

Questa era la sua prima proposta, onorevole guardasigilli, che meritava appunto l'onore di un simile commento, non la proposta oggi difesa con soverchio calore, la quale esce completamente dal diritto comune e dai confini dello Statuto.

L'unico punto però che rimaneva nella sua mente dubbio e a cui Ella, onorevole guardasigilli, ha dato preponderanza eccessiva, era questo: si tratta di un arbitrato imposto dalla legge, non di un arbitrato stabilito contrattualmente, dunque è anche esso giurisdizione speciale.

No, onorevole guardasigilli: io credo di aver in questa materia un poco di esperienza maggiore di quella che possa avere chi non ne fa il suo pasto quotidiano. Quando si parla di giurisdizioni speciali, in contrapposto alla giurisdizione ordinaria, si debbono tenere presenti due elementi: primo, l'origine dell'organo giurisdizionale, secondo la forma dell'attività di quest'organo e l'effetto della sua deliberazione. È organo di giurisdizione speciale quello che non va sottoposto a nessun controllo della giurisdizione ordinaria, ma soggiace soltanto, come la giurisdizione ordinaria, a quel controllo supremo, che è esercitato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, in qualità di tribunale dei conflitti. Tale controllo non è una funzione di giustizia ordinaria; prima di appartenere alla Corte

di cassazione apparteneva al Consiglio di Stato. È una funzione supergiurisdizionale, eminentemente politica, nel senso giuridico, cioè serve a mantenere ciascun organo giurisdizionale dentro i confini dei suoi poteri e quindi si applica tanto a qualunque giurisdizione speciale, come agli organi di giurisdizione ordinaria. Al contrario quando la funzione di un collegio arbitrale è veramente arbitrale, a norma del diritto comune, vale a dire che è sottoposta al controllo di merito del magistrato ordinario, allora è esatto dire quel che ha detto l'onorevole guardasigilli nella sua relazione: questo collegio arbitrale sta nell'orbita degli istituti di diritto comune, perchè l'arbitrato è governato dal nostro codice di rito civile.

È forse vero che la circostanza che l'arbitrato sia imposto per legge gli toglie questa natura? Io debbo negarlo per la ragione che è stata accennata testè dal collega onorevole Chimienti; nel nostro diritto pubblico è già entrato il concetto della imposizione dell'arbitrato in certi determinati casi, purchè però l'arbitrato non perda la sua natura di istituto giudiziario di diritto comune. Anche se imposto dalla legge restano in esso molti elementi volontari: in primo luogo la scelta di un arbitro almeno per ciascuna delle parti interessate, che è elemento davvero essenziale per mantenere l'istituto nell'orbita del diritto comune; vi è inoltre la garanzia dei reclami contro la sentenza arbitrale alla autorità giudiziaria ordinaria in modo che la decisione della controversia, in ultima analisi, finisce sempre con essere almeno potenzialmente devoluta alla giurisdizione ordinaria. La garanzia del giudice naturale è quindi mantenuta in modo perfetto al cittadino assoggettato a questa giurisdizione.

Queste semplici nozioni elementari mi sono permesso di rammentare per chiarire la discussione e confutare certe obiezioni che tendevano a mettere me in contraddizione con me stesso, non per intenzione dell'onorevole guardasigilli, ma per la impressione che poteva ricevere il Senato dalle varie e non sempre precise cose che ha udito.

Onorevoli colleghi, io sono sorto spontaneo e solo, nella fiera indipendenza della mia coscienza, nella convinzione di adempiere il dovere che mi deriva, come ho detto l'altro ieri,

non solo dalla qualità di membro del Senato, ma ancora e più dall'altissima mia funzione giudiziaria, a rammentare il dovere che tutti qui abbiamo di salvaguardare l'integrità del principio stabilito dall'art. 71 dello Statuto. Molte vostre adesioni mi hanno confortato. Ma una obiezione sensazionale mi è stata opposta, che non mi sarei aspettata dai giuristi coltissimi dai quali è venuta. Si è detto: l'articolo 71 dello Statuto quando parla di tribunali e di commissioni straordinarie non allude altro che a commissioni straordinarie in materia penale. Questo è stato detto e ripetuto. Ma quando si parla di così alti e ardui temi avanti una rispettabile e numerosa assemblea, è nostro dovere parlarne con assoluta precisione...

POLACCO. Io ho detto: «specialmente».

MORTARA. ...e non si devono dire a mezza voce frasi adatte a salvaguardare dalla censura...

POLACCO. Protesto, io ho parlato così forte...

MORTARA. Non parlo di lei!

Dunque, ripeto, la storia dell'art. 71 dello Statuto dovrebbe essere ben nota agli egregi giureconsulti che hanno parlato su questa questione. Quando la disposizione fu scritta nelle prime costituzioni francesi essa non traeva origine tanto dal ricordo di giurisdizioni straordinarie penali, quanto assai più da quello delle giurisdizioni straordinarie civili, che per molti secoli avevano inquinato la giustizia. Le giurisdizioni straordinarie penali, di carattere politico, vennero più tardi, e lasciarono triste ricordo specialmente in Italia. Le giurisdizioni straordinarie civili servirono invece dovunque, negli stati d'Europa, a consumare atroci iniquità nel regime dei governi assoluti, quando imperatori, papi, principi, re, erano i capi supremi della giustizia come di ogni altro potere pubblico. Accadeva allora che ogniqualevolta piacesse al sovrano di far decidere una lite secondo il suo beneplacito, la avocava a sé, vale a dire la sottraeva ai giudici naturali, per delegare il giudizio a coscienze servili, che pronunciassero la sentenza da lui voluta. Così venivano spogliate le famiglie dei loro averi, così venivano annullati i più sicuri e sacri diritti, a profitto del sovrano, o dei suoi favoriti, o delle cortigiane; così principalmente la istituzione dei tribunali straordinari passò fra le cose più esecrabili nella coscienza dei popoli.

È un artificio rettorico non lodevole, limitare la portata dell'art. 71 e additare come degne di vituperio soltanto le giurisdizioni straordinarie penali.

La storia insegna e noi dobbiamo rammentarla con lealtà; non avrei creduto di dover fare richiamo a questa storia dell'articolo 71 davanti al Senato, ma vi sono stato obbligato, per mettere in pace la coscienza dei senatori che hanno aderito al mio ordine del giorno, e di quelli che tanto cordialmente hanno approvato le mie parole, essendo ragionevole temere che l'infondata obiezione, esposta da uomini autorevoli, avesse potuto alquanto impressionarli.

Non ho altro da dire a sostegno del mio ordine del giorno. Solamente devo ripetere che quest'ordine del giorno non vuole la disapprovazione della legge, ma vuole che si emendino con attenta critica gli articoli del progetto; principalmente l'articolo 2 al quale esso si riferisce, ma ancora altri articoli che nell'ordine del giorno non sono contemplati.

Ho detto che voterò contro la legge per quattro motivi: il primo è che si domanda una proroga di cui non vedo chiara la giustificazione; il secondo, che la proroga, se concessa, sarà certo insufficiente; il terzo che se rimangono in carica i commissari d'inchiesta ex deputati, in questo nuovo periodo di attività della commissione, ritengo che essa non sia più composta secondo lo spirito della legge del 1920; il quarto, infine, che il disegno di legge crea organi e funzioni giurisdizionali in aperta violazione dello Statuto fondamentale.

Mi sono soffermato nel mio ordine del giorno a questo solo ultimo punto, ma mi sono riservata la libertà, comune a ogni senatore, di esaminare tutti gli altri punti nell'occasione della discussione degli articoli. Spero di avere così chiarito il contenuto del mio ordine del giorno, ed il pensiero che mi ha mosso a svolgerlo.

Anche se, eventualmente, dovessi rimanere solo a difendere questo ordine del giorno, avrò la coscienza di avere adempiuto completamente il mio dovere. (*Approvazioni*).

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Per non addentrarmi nuovamente nella discussione, ripeterò a voi, in brevissima sintesi, come, secondo il pensiero del Governo, dovrebbe svolgersi il sistema contenuto nel disegno di legge in rapporto al funzionamento della Commissione d'inchiesta per le spese di guerra, dando così implicita risposta alle nuove osservazioni e alle nuove domande di chiarimenti presentate nella seduta di ieri. A parere del Governo, il sistema contenuto nel disegno di legge sottoposto al vostro esame sarebbe il seguente: la Commissione parlamentare d'inchiesta, più che decidere (poichè non vi è un vero e proprio contraddittorio) accerta il debito di colui o di coloro che essa ritiene debitori dello Stato; e, fatto l'accertamento, lo comunica al ministro del tesoro. Questi, a sua volta, dispone la notifica di tale accertamento a colui o a coloro che sono ritenuti debitori dello Stato, i quali poi hanno la facoltà di reclamare al collegio arbitrale. Se, come io mi permetteva di sottoporre ieri al Senato, si andasse ad un concetto diverso e si ammettesse che il ministro del tesoro non fosse più l'esecutore della deliberazione di accertamento fatto dalla Commissione, ma che invece dovesse esaminare le proposte e le conclusioni da essa formulate (a parte tutte le infinite difficoltà di ordine pratico, sulle quali non voglio dilungarmi per non abusare della grande benevolenza del Senato) si verrebbe, come osservava l'onorevole senatore Santucci, a sostituire alle decisioni della autorevolissima Commissione parlamentare, composta di quindici senatori e di quindici deputati, la decisione del solo ministro. Nè sarebbe per nulla risolta l'obiezione della confusione tra il potere politico e il potere giudiziario, perchè tale confusione in ogni caso tanto esisterebbe in confronto della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, quanto rispetto alla persona del ministro del tesoro, perchè verrebbero a riunirsi in quella, come nella persona del ministro, codesti due poteri, il politico e il giudiziario.

La Commissione non è un vero organo giurisdizionale, un organo cioè che abbia funzioni di tribunale di primo grado, perchè in tale caso occorrerebbero tutte le norme per il contraddittorio, nè senza di esso sarebbe possibile la pronuncia di una vera e propria sentenza.

La Commissione, invece, procede semplicemente ad un accertamento e lo comunica al ministro del tesoro, il quale dispone che esso venga notificato a quelli che risultino debitori dello Stato, i quali hanno poi facoltà di ricorrere al Collegio arbitrale. Nè, onorevoli senatori, nell'animo vostro può farsi strada l'idea che le condizioni di quelli che verranno eventualmente citati per restituzione di lucri indebiti o eccessivi, possano non ottenere pieno diritto alla loro difesa, poichè occorre tenere presente che la Commissione d'inchiesta, così autorevolmente costituita, ha il dovere di esaminare diligentemente le risultanze, prima di pronunciare il suo giudizio; e d'altra parte il provvedimento, che segue al giudizio della Commissione, non è inappellabile per l'esistenza del Collegio arbitrale.

Infatti, tutte le ragioni interessate potranno essere sostenute e sviluppate avanti il Collegio arbitrale, nel quale, a miglior garanzia della parte, si è anche pensato di mettere un arbitro da essa nominato, in modo che questi potrà, non con la veste di avvocato, ma con quella di giudice tutelare i diritti del suo dante causa, in armonia con la giustizia e quindi con la tutela dei diritti altrui, sorvegliando tutto lo svolgersi della procedura, e ponendo in rilievo tutti i documenti, i titoli, le sentenze e quanto altro ritenesse opportuno, in modo che le ragioni della parte rimangano completamente garantite.

Credo che l'onorevole senatore Scialoja non potrà non apprezzare la importanza di queste dichiarazioni, perchè, ripeto, la Commissione parlamentare non funzionerebbe come un vero tribunale, come un organo cioè di prima istanza, ma avrebbe solamente una funzione di accertamento, alla quale seguirebbe la notifica del provvedimento del ministro del tesoro, provvedimento poi che, a richiesta dell'interessato, verrebbe sottoposto all'esame del Collegio arbitrale.

L'onorevole Santucci, affermando la possibilità d'errori da parte della Commissione parlamentare, e poichè nella legge è stabilito che il provvedimento notificato dal ministro del tesoro, dietro proposta della Commissione, quando è definitivo, ha esecuzione immediata, anche se sia interposto reclamo al Collegio arbitrale, si preoccupa del fatto che potrebbe, eventualmente, eseguirsi un provvedimento che consa-

crasse una ingiustizia a danno di un individuo, di un ente, di una Società, con possibile ripercussione sull'industria nazionale.

Osservo che tale preoccupazione può formare oggetto di discussione nell'esame degli articoli, perchè, ove il Senato lo credesse, si potrebbe benissimo pensare all'istituto della soprassessoria e dare diritto alla ditta o all'individuo interessato di chiedere al Collegio arbitrale la sospensione dell'esecuzione, nell'atto in cui ricorre contro il merito del provvedimento. Sembra che in tal modo le preoccupazioni dell'onor. Santucci dovrebbero essere, se non in tutto, in gran parte, tacitate.

L'onorevole Chimienti, col quale mi duole di non poter essere d'accordo non solo per quanto ha detto sull'ordine del giorno del senatore Mortara, ma anche per quello da lui presentato. In sostanza, se ho ben compreso, il senatore Chimienti vorrebbe introdurre, nel sistema della legge, l'agente delle imposte. A suo avviso quindi la Commissione parlamentare dovrebbe fare i suoi studi, accertare le responsabilità di ordine finanziario e trasmettere gli accertamenti al detto agente.

E, poichè l'onorevole Chimienti ha fatto un paragone con tutto quanto riguarda i sopraprofiti, mi permetterò ricordare agli onorevoli senatori che per i sopraprofiti l'agente delle imposte ha la facoltà, in limiti determinati, di trattare e transigere con la parte, facoltà che in quella materia è logica, perchè sono in potere dell'agente tutti gli accertamenti che furono fatti dai suoi funzionari e che possono essere suscettibili di variazioni in base alle deduzioni della controparte. Sarebbe strano, invece, onorevole Chimienti, che una legge essenzialmente politica, equa e morale, venisse affidata, per la sua esecuzione, all'agente delle imposte, il quale, in fondo, rimarrebbe arbitro di transigere e di diminuire le somme che, secondo la Commissione, dovrebbero essere oggetto di recupero a favore dello Stato: insomma il giudizio dato da una Commissione così autorevole, formata da deputati e senatori, dovrebbe essere riveduto, modificato, transatto dall'agente delle imposte. (*Approvazioni*). È chiaro dunque, onorevole Chimienti, che io non posso aderire al suo ordine del giorno.

Quanto a quello del senatore Mortara, per le ragioni dette ieri io non posso accettarlo

perchè, con tutta la stima che ho per lui, le sue osservazioni non mi hanno convinto: io insisto nel ritenere fermamente che il collegio arbitrale, costituito come ha accennato l'onorevole senatore Mortara, costituisce sempre una deviazione dai giudici naturali, perchè si tratta pur sempre di imporre un giudice alle parti diverso da quello assegnato dalla legge. Nè vale osservare, come fa l'onorevole Chimienti, che nei contratti con lo Stato vi sia la clausola compromissoria; quella infatti è una clausola che il contraente accetta, epperò in tali casi, egli non vien sottratto al giudice naturale, ma gli si dà quel giudice che ha liberamente accettato. Invece col collegio arbitrale, nella materia che ci occupa, noi veniamo a dare a coloro che hanno avuto rapporti con lo Stato, non il giudice che essi liberamente si eleggono, ma un giudice diverso, il quale perchè non è da essi scelto, non è il loro giudice naturale.

All'onorevole senatore Mortara dirò poi che, se contro la decisione del collegio arbitrale venisse ammesso il diritto di ricorso alla Cassazione od altro rimedio, il contraente il quale si vedesse dal collegio arbitrale condannato a restituire somme allo Stato, s'indurrebbe a impugnare la sentenza in base ad una qualsiasi anche pretesa violazione di diritto, sia pure la più cavillosa per tentare di ottenerne l'annullamento dal supremo collegio. Ed allora per i possibili casi di annullamento di sentenze del collegio arbitrale da parte della Corte di cassazione, col conseguente rinvio, dovrebbe costituirsi un altro organo per esaminare la controversia, essendo evidente che non si potrebbe ritornare al collegio arbitrale, il quale già avrebbe deciso nella vertenza.

Pertanto, se con l'ammettere in via normale il ricorso alla cassazione si rispetterebbe la regola comune di diritto, si creerebbe tuttavia un groviglio tale che lo scopo e le finalità, che la legge 18 luglio 1920 si propose sarebbero completamente frustrati. (*Benissimo*).

Avendo avuto l'onore di essere presidente della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, mi permetto di formulare un voto: che cioè la Commissione d'inchiesta (e certamente ne affida il valore dei suoi componenti e la grande passione che essi mettono nell'espletamento del loro ufficio) porti a compimento, nel più breve termine possibile, il suo lavoro.

Consenta, onorevole senatore Mortara, che, a proposito del suo rilievo che la Commissione suddetta, nel momento che domandava la proroga, non aveva neppur presentato una sua relazione, io Le dica che è stata carità di patria il non presentare relazioni anzi tempo. Quando ho lasciato la presidenza della Commissione, avrei facilmente potuto fare una relazione dei lavori, fino a quel momento, da essa compiuti, come agevole sarebbe stato per la Commissione sottoporre una relazione in proposito al Parlamento, in appoggio alla richiesta della proroga; ma poichè tutta questa materia è eccezionalmente delicata, ritengo che non sia male nell'interesse generale, che essa venga discussa soltanto al momento opportuno; epperò è sembrato doveroso riserbare ogni pubblicità a quando (e sarà certamente presto) potrà essere presentata una relazione completa.

Che la Commissione possa nel più breve termine possibile arrivare al compimento dei suoi lavori, è il voto ardentissimo di tutti; ma perchè ciò possa avvenire, l'unico modo è quello di dare alla Commissione i poteri che le sono indispensabili per continuare nel suo lavoro. (*Approvazioni*),

E vengo all'ordine del giorno dell'onorevole senatore Berenini. Quest'ordine del giorno nella sua prima parte afferma — come già in tante discussioni del Senato — l'avversione alla istituzione di giurisdizioni speciali. In tale affermazione siamo pienamente d'accordo ed io (e lo potrebbero attestare i miei colleghi del Governo) mi sono continuamente opposto e sempre mi oppongo a qualunque proposta di creazione di giurisdizioni speciali, perchè sono intimamente convinto che la garanzia migliore nel giudizio è quella che offre il giudice comune. Ma, d'altra parte, tutte queste osservazioni cadono di fronte alla legge già esistente e di fronte al momento, assolutamente eccezionale, nel quale quella legge ha avuto la sua approvazione. Quanto alla seconda parte, siccome in essa si prende atto delle dichiarazioni del Governo, il Governo non può che accettare il detto ordine del giorno.

Onorevoli senatori, concludo le mie modeste osservazioni. Ho forse avuto torto nel difendere con troppo calore e con troppa passione questo disegno di legge? Io non lo credo, perchè chi vive nella vita politica, non mosso da

altro interesse che quello di difendere cause oneste e legittime, se non si appassiona ad alte e nobili discussioni di utilità generale, quale compenso troverebbe nelle inevitabili amarezze che la vita politica ci presenta?

Credo perciò di non aver demeritato della benevolenza del Senato per aver difeso il disegno di legge in esame, che v'invito a votare, non per il Governo, perchè non è questo un voto politico, nè tanto meno per la mia modesta persona, cui è stata già ben grande soddisfazione l'aver avuto l'onore di parlare in quest'Alta Assemblea e di avere con le mie parole suscitato qualche dubbio e qualche incertezza in coloro, che forse nei primi momenti non erano del mio stesso avviso. Contrario o favorevole che sia il voto, io sarò riconoscente alla vostra benevolenza; ma permettete che io vi chiegga, onorevoli senatori, di votare questa legge perchè ritengo, con ferma convinzione, che essa risponda ad un grande bisogno morale. Questa legge, onorevole senatore Scialoja, onorevole senatore Mortara, non è una legge che possa giudicarsi e apprezzarsi unicamente secondo i puri principî del diritto; questa non è una legge che possa essere apprezzata unicamente con i criteri della scienza, essa è una legge eminentemente morale, è una legge politica, alla quale sono sicuro che voi, onorevoli senatori, non mancherete di dare il vostro voto libero e sereno, ispirato soltanto all'interesse supremo della patria, al bene della nazione. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Premetto che non ho nessuna questione personale.

Ho domandato la parola dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, perchè esse hanno mutato alquanto la posizione delle cose, quale si trovava alla fine della seduta di ieri. E credo se non necessario — perchè la mia voce non è mai necessaria — forse non inutile il parlare su queste nuove dichiarazioni del ministro.

Come ieri ho detto al Senato, a me pare che la parte di questa legge, su cui può e deve maggiormente insistere la discussione in questa alta assemblea, sia propriamente quella della costituzione delle nuove giurisdizioni. E ho espressa anche l'opinione che per me era assai

più contraria al nostro diritto (che potrei chiamare statutario, ma che meglio dirò costituzionale, perchè non si tratta tanto della parola dell'uno articolo o dell'altro dello statuto, ma del diritto costituzionale formatosi sia per la legge scritta dello Statuto, sia per le consuetudini posteriori e per le leggi che lo hanno modificato, il quale oggi è la suprema legge a cui dobbiamo conformare anche la nostra attività legislativa) assai più contraria, dico, al diritto costituzionale era la attribuzione di un potere giurisdizionale a una commissione di inchiesta parlamentare. E questa contraddizione tra la proposta presente e i principi direttivi della nostra legislazione risultava, a parer mio, dalla formulazione dell'articolo 2 del progetto di legge, formulazione imperfettissima. Io credo che se ci fosse un'antologia delle leggi scritte male, questo progetto otterrebbe in essa un posto cospicuo.

L'articolo secondo, perchè scritto male, ha offerto oggi all'onorevole ministro occasione di fare delle dichiarazioni, alle quali se corrispondesse l'articolo, io dovrei attenuare la mia opposizione. Ma a me pare che, se noi non correggiamo l'articolo alquanto più largamente e profondamente di quanto sembra essere disposto ad ammettere il ministro della giustizia, con tutte le dichiarazioni che possa farci il Governo, avremo sempre creato un incostituzionale organo giurisdizionale. L'articolo secondo dichiara che compito della Commissione d'inchiesta, oltre quello che è già stato dato dalla legge del 1920, sarà questo:

« Di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma A e B, ogni responsabilità morale, politica, amministrativa e giuridica anche in via solidale, e anche contro gli amministratori di società contraenti in proprio, per ricupero dei lucri indebiti o eccessivi ». Dunque, anzitutto accertare tutte queste responsabilità che sono di natura assai diversa.

Responsabilità morale: siamo fuori del campo giuridico. La Commissione, per questa parte, ha un certo potere censorio: denuncierà al Parlamento e, attraverso il Parlamento, alla pubblica opinione la condotta di certe persone.

Responsabilità politica: anche qui non abbiamo alcuna giurisdizione; al massimo si potrebbe riscontrare, in questa funzione della Commissione, un eccitamento alla Camera dei

deputati a proporre qualche atto di accusa contro ministri. Questo sarebbe l'unico risultato giuridico a cui si potrebbe arrivare, ma la funzione della Commissione per sé non avrebbe alcun carattere giurisdizionale, perchè essa non farebbe che una denuncia a quel potere, che potrebbe promuovere l'azione.

Responsabilità amministrativa: questa può essere di vario ordine. Può avere carattere disciplinare: denuncia di un impiegato affinché un ministro gli infligga qualche punizione.

Certo, la Commissione non potrebbe essa stessa (il che apparirebbe enorme a tutti i ministri) infliggere queste punizioni disciplinari, indipendentemente dal ministro.

Finalmente, si parla di responsabilità giuridica, come se fosse qualche cosa di parallelo alle altre funzioni. Potrà farsi una denuncia: questa è giusta funzione di una Commissione d'inchiesta. Ma poi si dice: « anche in via solidale ». Una dichiarazione di solidarietà è già qualche cosa che va oltre alla denuncia, perchè io posso denunciare che Tizio e Caio hanno fatto un contratto eccessivo, ma dichiarare poi che la responsabilità è solidale significa già giudicare una questione di diritto. Si continua: « contro gli amministratori di società contraenti ». Questo sta bene. È una ampliamento della sfera di ricerche che era stata prima circoscritta, ed è una ampliamento che ha per presupposto la possibilità di rivolgersi, per via legale, anche contro questi amministratori oltre che contro l'ente.

Ciò che io discuto ora è il carattere dell'inchiesta, non l'ampiezza, perchè per questa parte ho già dichiarato ieri che non avevo difficoltà.

Continua l'articolo: « per ricupero di lucri indebiti o eccessivi ». Anche questo si può passare.

Se avessimo la sola lettera c dell'art. 2, noi potremmo con una interpretazione corrispondente alle regole dell'ermeneutica consueta arrivare a dichiarare che non c'è una vera giurisdizione, salvo qualche piccola menda, che sarebbe forse troppo voler escludere da un articolo di questo genere.

Ma poi viene: « proporre provvedimenti conservativi (fin qui saremmo nei limiti dell'inchiesta) e definitivi ». Dice il ministro: queste sono proposte. Infatti si dice *proporre prov-*

vedimenti conservativi e definitivi, e se queste proposte fossero fatte a qualcuno che potesse accertarle o no, non avremmo nulla di giurisdizionale ancora. Ma queste proposte debbono essere di provvedimenti conservativi e definitivi « atti a reintegrare l'erario di ciò che possa risultare doversi ricuperare a norma dei commi precedenti, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria e speciale, anche se passata in cosa giudicata », esse hanno perciò qualche cosa di veramente straordinario, che non ci acqueta molto, perchè il rispetto alla cosa giudicata è stato sempre considerato come uno dei cardini della libertà in uno Stato bene ordinato.

Finchè si trattava di una mera inchiesta e di una mera denuncia, evidentemente anche il superare l'ostacolo della cosa giudicata, per quanto grave, non era di per sé cosa contraria al diritto. Perchè la cosa giudicata costituisce una verità formale e, quando si deve ricercare la verità reale, si può anche non tenerne conto. Molte volte una persona è assoluta da un solenne giudizio penale; e tuttavia essa non può rientrare in società, perchè nessuno le stringerebbe la mano; perchè c'è un giudizio morale che va al di là della sentenza; ma se si volesse mettere in carcere quella persona, la cosa diventerebbe assai più grave.

Finchè dunque si trattava di vera Commissione di inchiesta, la facoltà di sorpassare la cosa giudicata aveva un carattere molto più ammissibile, che non quando il pronunciato di quella commissione diventa giurisdizionale.

Ma tuttavia, mentre io dichiaro che la mia coscienza di giurista non è molto tranquilla di fronte a questa « lacerazione » (adopero la stessa parola che usò l'onorevole Guardasigilli) della cosa giudicata, soggiungo che la potrei spiegare anche dal punto di vista giurisdizionale.

Sembra così ch'io voglia indebolire la mia tesi; ma io non ho tesi da sostenere, e cerco unicamente la verità. In tanto si può ammettere anche dal punto di vista del diritto questa dichiarazione di indipendenza da qualunque sentenza, sia pur passata in giudicato, in quanto in questa legge si introduce un elemento nuovo qual è quello della *eccessività* del lucro.

Siccome di questo elemento nuovo i giudi-

dicati non possono aver tenuto conto, perchè fra gli elementi dei giudizi precedenti esso non esisteva, evidentemente anche se Tizio sia stato assoluto e sia stato dichiarato che esso non deve dare nulla allo Stato, e forse anche che debba riceverne qualche cosa, si può sempre far la ricerca della eccessività del lucro indipendentemente da queste sentenze.

Io credo che in fondo questo si sia voluto dire, quando fu scritta quella frase. Se tale è il significato di ciò che è stato scritto, io non mi scandalizzo di questa dichiarazione; non si tratterebbe più di una « lacerazione » del giudicato, caro onorevole Rodinò, ma di una ricerca che supera le cose giudicate.

Fin qui io trovo cose più o meno criticabili; ma quando, dopo tutto ciò, leggo che i proposti provvedimenti definitivi (parlo di quelli definitivi e non di quelli conservativi) saranno eseguiti con decreto del Ministero del tesoro, onde vien promosso il mio povero amico De Nava a ufficiale giudiziario (*commenti*), qui mi scandalizzo doppiamente, perchè questa è la frase che dà carattere giurisdizionale a tutto ciò che precede. Si ha un bel dire « propone »; qui si tratta di proposta che si deve senz'altro eseguire, che non si può fare a meno di accettare. Di qui non si esce: se il ministro non ha libertà di volontà nè di pensiero, se non può fare nessun atto contrario alla proposta che egli deve eseguire come una decisione, questa decisione della Commissione assume il carattere giurisdizionale e il ministro perde quello di ministro, perchè in tanto è un ministro, in quanto è responsabile dei propri atti. Ma come farà l'onorevole ministro De Nava, a dirsi responsabile di una cosa che gli è ordinata?

Quando io diceva che il ministro è promosso ufficiale giudiziario, sebbene le mie parole sembrassero uno scherzo, io non diceva altro che la verità, perchè egli viene spogliato del suo carattere di ministro e dichiarato esecutore irresponsabile, che agirà sotto il comando della Commissione d'inchiesta.

Ecco ciò che noi non possiamo ammettere; se voi potete modificare questo articolo nel senso che avete detto, allora rientreremo in carreggiata; se correggiamo la sostanza (perchè le parole sono improprie in questa nuova disposizione formalmente modellata su quella

precedente), potremo essere perfettamente d'accordo: perchè ciò a cui si ribella il mio sentimento di giurista scomparirebbe. (Non credo di fare distinzione fra giurista e uomo come voleva il mio caro amico, on. Rota, perchè se io, che sono giurista di professione, cesso di essere giurista, divento una bestia).

Se con un emendamento noi potremo togliere questo carattere, che pare non voluto dallo stesso ministro della giustizia, io mi dichiaro fin d'ora disposto a votare l'emendamento.

Aggiungasi che se questi provvedimenti definitivi - ripeto per evitare ogni malinteso che non parlo di provvedimenti conservativi - come è scritto nell'articolo, sono esecutivi indipendentemente da qualunque reclamo alla Commissione arbitrale, evidentemente si ribadisce ancora il carattere di giurisdizione.

Il ministro pareva consenziente nell'ammettere qualche emendamento, onde si potesse sospendere tale esecutorietà. La forma da lui suggerita consisteva nell'attribuire a quel collegio, a cui si può far ricorso, anche la facoltà - *causa cognita* - di sospendere l'esecuzione. Ciò renderebbe ammissibile la disposizione.

Passiamo all'arbitrato. Per questa parte, come ho dichiarato già ieri, io sono meno rigoroso che non lo sia il collega Mortara; io non sono lontano da lui nell'affermazione di principio: egli ha perfettamente ragione. Il significato che il collega Mortara attribuisce all'articolo 71 è giusto e non reggono tutte le distinzioni di giurisdizione penale e di civile, che il mio amico Polacco ha potuto fare, perchè le ha sentite dal collega Berenini (*commenti*), o, viceversa, se vero è l'inverso. In ogni modo, io mi compiaccio con loro, perchè per ciascun di essi avere un compagno di tal valore è sempre una soddisfazione.

Ma, per quanto anche nella costituzione di un collegio di questa natura si debba riconoscere una deviazione dalle precise norme statutarie, qui bisogna convenire, guardando i fatti come si sono svolti durante la guerra, che più volte il Parlamento, e purtroppo molte più volte ancora il Ministero mediante decreti-legge, hanno violato la disposizione statutaria; sicchè quante siano le giurisdizioni speciali create durante questo periodo, io credo che anche il collega Mortara, che in queste cose è

assai più dotto di noi, non sappia. E se mettiamo insieme tutti i presidenti del Consiglio, che hanno diretto i Ministeri che hanno costituito queste giurisdizioni, nessuno d'essi potrebbe ricordarsi quante sono. Siamo in uno stato assolutamente caotico da cui dobbiamo uscire se vogliamo avere ancora il nome di popolo civile. (*Approvazione*). È perciò che trovo sacrosanto ciò che il collega Mortara ed i suoi compagni dichiarano nell'ordine del giorno da essi presentato, come è sacrosanto ciò che hanno detto il collega Berenini ed i suoi compagni nell'altro ordine del giorno. L'ordine del giorno Berenini non è in sostanza che lo svolgimento dell'ordine del giorno Mortara.

Voci. No, no. (Rumori).

SCIALOJA. Mortara che cosa dice? Mortara dice che queste istituzioni non sono regolari; Berenini che cosa dice? Noi non vogliamo più farne, perchè sono contrarie allo Statuto. C'è questa sola differenza tra i due: che Mortara dice rientriamo subito nella retta via, e Berenini invece dice *semel in anno licet insanire*, il *semel* è oggi, cominciamo a rinsanire domani; ma il principio è identico.

Resta a vedere, poichè dobbiamo scegliere uno degli ordini del giorno, quale è da preferirsi. Io preferirei un ordine del giorno che costituisse una crisi dell'uno e dell'altro, e credo che anche in questo non siamo in disaccordo, tanto è vero che, quando ieri pregai il Presidente di rinviare la discussione, lo feci anzitutto perchè me ne dava diritto il regolamento, ma sostanzialmente perchè ritenevo che la formulazione dell'ordine del giorno Mortara mettesse non me, ma parecchi dei nostri colleghi dissenzienti, in una condizione assurda; perchè il senatore, che avesse voluto votare contro l'ordine del giorno Mortara, avrebbe dovuto dire « io voglio violare lo Statuto ». Ora può darsi che qualcuno voglia violare lo Statuto; ma che lo dica, mi pare che sia troppo. È per questo che si doveva, nella forma almeno, modificare l'ordine del giorno Mortara.

Quello di Berenini significa che da domani noi vogliamo tornare nell'ordine, vogliamo rispettare lo Statuto. Ma perchè vuole che s'incominci domani? Evidentemente, il collega Berenini formulò il suo ordine del giorno in questo modo, perchè ha pensato che noi siamo dei

vecchi peccatori e non possiamo da un momento all'altro cessare dai nostri vizi, e non possiamo d'un colpo passare dal male al bene.

La legge presente, disse il Berenini, è di suprema necessità pubblica; c'è in essa una necessità politica, che va al di là dello Statuto e della giustizia; ci sono i nostri morti che la reclamano.

Il Senato sa che per questa guerra io non sono stato ultimo nell'azione; e, se nella tutela dei nostri interessi posso essere stato superata da molti, mi sono trovato certo piuttosto in prima fila che in seconda. Nessuno vorrà dunque accusarmi di tiepidezza se dichiaro che non vorrei che dei nostri morti gloriosi troppo si abusasse: è quasi un sacrilegio (*approvazioni*) l'invocare i nostri santi morti a sostegno di questa o quella tesi parlamentare. (*Approvazioni*).

I nostri morti si sono sacrificati alla giustizia e alla libertà della patria e la prima libertà è quella parlamentare, per cui ciascun membro della Camera legislativa deve esprimere la sua opinione serena sopra i progetti di legge che gli si presentano.

Ora dove è mai la suprema necessità di ingoiarsi questo rospetto? La suprema necessità è questa, che coloro i quali hanno abusato dello stato di guerra a carico dello Stato, siano chiamati a rispondere. Ma che siano chiamati a rispondere da una Commissione o da qualchedun altro, è cosa che non ha proprio niente che fare con quella necessità; e se l'essere chiamato a rispondere dinanzi alla stessa Commissione parlamentare inquirente ed accusatrice, che a un certo punto diventa giudice, è cosa vietata non soltanto dallo Statuto, ma dalla fondamentale giustizia, io reclamo perchè la rivendicazione di ciò che spetta allo Stato sia fatta nelle giuste forme.

Oggi è facile di dire: «Noi vogliamo che coloro che troppo si sono arricchiti paghino subito e questa è una soddisfazione data al nostro popolo». Ciò non mi muoverebbe molto, se il popolo chiedesse una cosa ingiusta ed avrei il coraggio di dirglielo. Ma non chiede una cosa ingiusta; bisogna però che la giustizia sia fatta nelle forme giuste.

In nome dell'interesse supremo dello Stato, anche nella sua funzione finanziaria e fiscale, io credo che noi dobbiamo mettere tutta la no-

stra cura a correggere per quanto possiamo questo progetto di legge.

E io son sicuro che anche la Commissione parlamentare, la quale è a poco a poco, se ben vedo, sdruciolata in questa giurisdizione, di cui non aveva piena coscienza, come ci ha mostrato il suo ex presidente, forse essa stessa ne sarà soddisfatta.

Nel discorso del ministro della giustizia ho sentito una parola che mi ha prodotto un freddo al cuore, quando egli ha detto che: allora si ascolterà anche la parte condannata. Ma che forse oggi non si ascolta? non la si è ascoltata fin'ora? È così che si deve interpretare questa frase? sarebbe una cosa spaventevole, se la Commissione, che ci chiede un potere giurisdizionale, non avesse udita la parte.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiarirò questa frase.

SCIALOJA. Ha detto che la Commissione arbitrale avrà il dovere di sentire la parte.

MELODIA. Si è sempre intesa.

SCIALOJA. Allora non dite che è un vantaggio della Commissione arbitrale, questo che è un dovere di chiunque, in qualunque funzione, condanna una persona, o moralmente o in via disciplinare o amministrativa. Se non ho bene inteso, io mi rallegro di aver sollevata la questione, per avere la piena certezza che non vi è stata alcuna ingiustizia nei procedimenti seguiti finora.

Rimane infine a dire qualche cosa sopra il punto, sul quale ha parlato il collega Mortara. Se questa commissione arbitrale possa aver carattere obbligatorio e se possa avere un carattere giurisdizionale tale da sottrarsi ai mezzi di impugnativa del normale arbitrato a tenore della procedura civile.

Evidentemente, se potesse darsi a questa commissione il carattere di una pura e semplice commissione arbitrale, non si avrebbe più alcuna offesa al principio dello Statuto.

In pratica però questo carattere della Commissione arbitrale bisogna riconoscere che ha degli inconvenienti; perchè il nostro codice di procedura pone gli arbitri in una condizione tale che la loro sentenza non è mai sicura. Essa si può attaccare con molti mezzi. Appello, cassazione, revocazione, e quel terribile mezzo di impugnativa che è la querela di nullità, per cui accade che, mentre si è voluto accelerare

il giudizio concentrandolo in una Commissione, con la querela di nullità si ricomincia a portare la causa in tribunale, seguendo poi tutta la lunga via della nostra procedura.

Ora, io questo arrivo a capire: che, poichè uno strappo si vuol fare, lo si faccia efficacemente: è l'unica giustificazione dello strappo. Le garanzie del nuovo collegio arbitrale consistono soprattutto nel modo di costituzione di esso. Ed in questa parte devo dichiarare che la proposta ministeriale è abbastanza confortante: le persone che dovrebbero comporre questo collegio arbitrale a me pare che sieno abbastanza qualificate. Solo ciò che non capisco (sarà mia ignoranza) e lo rilevava da principio l'onorevole Mortara, è che si costituisca un collegio di cinque persone, che eventualmente sarà diviso in due sezioni: questo per me è essenzialmente indecifrabile! forse si spiegherà con la relatività di Einstein!... (*si vide, commenti*).

Io credo che qui si voleva dire che eventualmente vi saranno due collegi arbitrali ugualmente composti; ma si è scritto un'altra cosa. Se si emenderà questo progetto di legge, converrà correggerlo anche in questo.

E non aggiungo altro.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Debbo dare tre risposte all'onorevole Scialoja. La prima è d'indole generale ed è questa: che, come già dissi ieri, molte delle osservazioni da lui ora fatte avrebbero trovato una sede assai più acconcia nella discussione della legge 18 luglio 1920.

In secondo luogo, riconosco con l'onorevole Scialoja che il dare così ampi poteri alla Commissione può certo presentare inconvenienti; ma fra l'attribuire questi poteri alla Commissione o il concederli al solo ministro del tesoro, credo sia migliore e più sicuro partito, l'affidarli alla Commissione.

In terzo luogo, poichè il senatore Scialoja si preoccupa del fatto che i provvedimenti definitivi possano essere eseguibili senza possibilità di sospensiva, dichiaro che il Governo in sede di discussione degli articoli, è disposto ad accettare un emendamento che conceda la soprassessoria, in base a ricorso al collegio arbitrale.

Nulla poi ho da dire circa la divisione del

collegio arbitrale nelle due sezioni: si tratta di una espressione forse poco esatta che potrebbe anche essere modificata.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non riaprirò certo questa dotta discussione che si è fatta intorno ad un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato. Voglio però qui dichiarare subito, come del resto era nello spirito delle dichiarazioni del ministro guardasigilli, che non metto certo in dubbio il diritto del Senato di modificare un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e credo anzi che sia dovere del Senato, quando stimi che l'emendamento sia necessario, di introdurre quelle modifiche che possano meglio formulare la legge. Il Senato verrebbe meno alla sua tradizione se non compisse questo, che è un diritto e un dovere suo. Ma su questo punto di introdurre modifiche tecniche al disegno di legge credo che siamo di accordo, perchè il ministro guardasigilli ha dichiarato che in sede di discussione di articoli si accetteranno dal Governo alcuni emendamenti intorno alle questioni sulle quali l'onor. Scialoja ha fatto obiezioni che in parte sono state accettate e in parte respinte dal ministro guardasigilli.

Si tratta di votare ora un ordine del giorno per il passaggio alla discussione degli articoli. Vi sono tre ordini del giorno. Uno dell'onorevole Chimienti che non ho bene afferrato nella sua portata, ma mi pare desideri sostituire la legge dei sopraprofiti agli altri provvedimenti della Commissione. Credo che questa materia può essere indubbiamente discussa ma non trovo qui la sua sede opportuna e credo perciò che il Senato possa esprimere il suo giudizio intorno ai due ordini del giorno presentati dagli onorevoli Mortara e Berenini. Diceva bene l'onor. Scialoja, con molta arguzia, che in fondo l'uno e l'altro ordine del giorno, per quanto divergenti, hanno sostanza comune: tutti e due rilevano che una certa violazione dell'art. 71 dello statuto c'è; ma mentre l'onorevole Mortara dice che questa violazione non la si deve più permettere e che si deve oggi impedire che essa avvenga, correggendo opportunamente il disegno di legge, l'onorevole

Berenini dice: « noi riteniamo di essere in un periodo eccezionale della nostra attività legislativa; immediatamente dopo dovremo fare scomparire questi residui della legislazione di guerra, ma per ora si dovrà dare una specie di *bill* d'indennità per il passato ». L'onorevole Scialoja concludeva che la differenza fra i due ordini del giorno era questa: che mentre l'onorevole senatore Mortara diceva: « cominciamo da oggi », il senatore Berenini diceva: « la vita incomincia domani ». Io dico, onorevoli senatori, che l'ordine del giorno Berenini dovrebbe avere la preferenza per ragioni non soltanto di logica, perchè non è possibile immediatamente oggi, in sede di un disegno di legge che ha una così alta importanza morale e politica, introdurre quelle modificazioni che il senatore Mortara partendo da un altro punto di vista ha ragione di proporre, ma anche perchè l'ordine del giorno Berenini ha il carattere di una reazione della legge, e cioè, affermando la transitorietà del provvedimento, la necessità di non incorrere più a queste deroghe al diritto statutario, ammette che con questo criterio di indulgenza del passato si possano esaminare gli articoli del disegno di legge. Ora io dico appunto che per un'alta ragione politica e morale, non per rispetto, onor. Scialoja, ai nostri gloriosi morti, che in questo non ci entrano, ma soltanto per un'alta ragione politica e morale, e cioè per far sentire che in questa materia il Senato, quest'alta e così sapiente Assemblea, non vuole respingere la legge ma la vuole emendare, come è nel suo diritto, il Senato, accettando la transitorietà del provvedimento, affermando il proposito di ritornare alle buone consuetudini, non esita ad esaminare con quest'animo di benevolenza il disegno di legge passando alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale dichiara di accettare l'ordine del giorno Berenini.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stato presentato un altro ordine del giorno del senatore Scialoja.

Quest'ordine del giorno è così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio passa alla discussione degli articoli ».

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare l'onorevole senatore Scialoja di modificare il suo ordine del giorno nel senso di sostituire alla espressione: « Udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio » l'espressione più generica: « Udite le dichiarazioni del Governo ». Nelle mie dichiarazioni infatti io credo di avere interpretato anche il pensiero del ministro guardasigilli. L'espressione più generica « dichiarazioni del Governo » comprende tanto le dichiarazioni mie che quelle del ministro guardasigilli.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non ho difficoltà ad accettare la preghiera che mi rivolge l'on. Presidente del Consiglio. Nell'ordine del giorno che ho testè presentato, io mi richiamavo alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, perchè mi erano sembrate più laghe di quelle del ministro guardasigilli.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. No, sono perfettamente eguali.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Chimienti se mantiene il suo ordine del giorno.

CHIMIENTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mortara mantiene il suo ordine del giorno?

MORTARA. Sono costretto a mantenerlo, perchè il mio ordine del giorno non significa rigetto della legge, ma proposito di modificarla in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Rimane però stabilito che qualora il Senato approvi l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Scialoja, che ha la precedenza, quello del senatore Mortara non potrà più essere messo in votazione.

Domando all'onorevole senatore Berenini se mantiene il suo ordine del giorno.

BERENINI. Aderisco all'ordine del giorno testè presentato dall'onorevole senatore Scialoja, che è sostanzialmente il mio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno Scialoja?

BERIO, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del

giorno Scialoja, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, con la modificazione proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio e cioè: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa.

Domani si comincerà la discussione degli articoli.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio chiede una inversione nell'ordine del giorno, che cioè dopo il progetto di legge attualmente in discussione, si discuta il disegno di legge: « Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni ». (N. 167).

Se non si fanno obiezioni, rimane così stabilito.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1820, n. 1005 (N. 208).

II. Discussione dei disegni di legge:

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni (N. 167);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 655, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziate 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara (N. 207);

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati (N. 198).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.